

ANALISI DEL DECRETO FISCALE 112/2008
(Anticipo di Manovra Finanziaria 2009)

**DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 convertito in LEGGE 6
AGOSTO 2008, N. 133**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.**

A cura dell'Ufficio di Segreteria Politica Federale

Titolo I FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTI

Articolo 1. (Finalità e ambito di intervento)

L'art.1 unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Dpef per il 2009, prevede il raggiungimento di un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,5% del Pil nel 2008, al 2% nel 2009, all'1% nel 2010 e allo 0,1% nel 2011 e il mantenimento del rapporto tra debito pubblico e Pil entro il 103,9% nel 2008, il 102,7% nel 2009, il 100,4% nel 2010 e il 97,2% nel 2011.

L'articolo sottolinea la necessità di favorire la crescita del PIL attraverso maggiori investimenti in una serie di settori (innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento della pubblica amministrazione ecc.), interventi per semplificare ed accelerare le procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere d'acquisto e sul costo della vita, interventi per la semplificazione dei rapporti di lavoro volti a promuovere la crescita economica e sociale.

F.S.

Titolo II SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'

Capo I Innovazione

Articolo 2. (Banda larga)

L'articolo in oggetto ha lo scopo di favorire la veloce realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a cosiddetta banda larga. Si procede, verso questo scopo, attraverso una semplificazione delle procedure burocratico-amministrative necessarie per i soggetti che andranno a svolgere la funzione di operatori in questo tipo di comunicazione.

A questo proposito, infatti, si semplifica fortemente la procedura, in quanto per installare impianti di comunicazione in fibra ottica sarà sufficiente presentare la denuncia di inizio attività (D.I.A.).

Il punto nodale di qualsiasi discussione generale sulla esigenza di innovazione del nostro sistema industriale e, quindi, di realizzazione di infrastrutture, non solo viarie, ma anche tecnologiche, è che occorre giungere alla fibra ottica ovunque.

La norma, comunque, e questo è importante da sottolineare, non risolve in maniera definitiva il problema del costo, ma, quanto meno, velocizza i tempi di avvio delle opere necessarie per la banda larga.

R.M.

Articolo 3. (Start up)

Si interviene, con questo articolo, a modificare una parte dell'articolo 68 del DPR n. 617 del 1986, ovvero, del cosiddetto TUIR, *Testo Unico delle Imposte sui Redditi*. L'articolo in questione – e che il testo del Decreto-Legge va a modificare con l'aggiunta di due commi ulteriori al comma 6 – riguarda le plusvalenze.

Ora, per meglio comprendere il tema di riferimento, consideriamo – brevemente – cosa definiamo con il termine plusvalenza. La **plusvalenza** è un aumento di valore entro un determinato periodo di tempo di beni immobili (ad esempio abitazioni) e di valori mobiliari (ad esempio azioni). Questo aumento di valore ha rilevanza soprattutto ai fini fiscali, in quanto le plusvalenze indicano una maggiore capacità contributiva e sono spesso gravate da imposte dirette (vedi, ad esempio, l'IRPEF).

In sostanza, l'articolo in questione dispone la detassazione delle plusvalenze che vengono reinvestite in società che, però, e questo è il vincolo, non siano costituite da più di tre anni.

Un aiuto diretto e concreto all'attività di impresa, quindi. Principi che, invece, nei venti mesi di Governo Prodi 2 non hanno potuto essere espressi, per via della intransigente opposizione della Sinistra radicale.

Con la Lega Nord al Governo, quindi, si sta iniziando un difficile compito: ridare slancio al sistema economico-produttivo del Paese.

R.M.

Articolo 4. (Strumenti innovativi di investimento)

Il comma dispone che vengano costituiti fondi di investimento a livello nazionale e locale, attraverso la partecipazione di investitori pubblici e privati.

L'obiettivo è quello di sviluppare programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, attraverso l'opportuna valorizzazione di relativi fondi europei. Le norme attuative verranno dettate dal Ministero dello sviluppo economico, mediante un apposito Decreto.

F.Q.

Capo II Impresa

Articolo 5. (Sorveglianza dei prezzi)

Questo articolo va a modificare direttamente alcuni commi (dal 196 al 203) della Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008), relativamente alla disciplina che era stata adottata in materia di sorveglianza dei prezzi.

Sostanzialmente, la figura di *Mister Prezzi*, istituita proprio con la Finanziaria 2008 e che – come già abbiamo scritto tempo fa in un commento a quel provvedimento – risultava debole in quanto aveva pochi poteri, con questo articolo del Decreto-Legge acquista più poteri e peso.

In particolar modo, per meglio evidenziare le nuove competenze che la figura del Garante acquisisce, si consideri la possibilità di avere a propria disposizione il supporto operativo della Guardia di Finanza.

La figura istituita dal Governo Prodi, infatti, non aveva compiti e funzioni chiari. Leggendo il testo della Finanziaria 2008, però, ci si accorge subito di quali competenze il Garante di prodiana creazione non avesse: poteri di indagine.

Con la modifica resa operativa dal Decreto-Legge n. 112 del 2008, al contrario, è scritto in maniera chiara e inequivocabile che il Garante “[...] decide, se necessario, di avviare determinate indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi”.

Un'altra innovazione che – dal nostro punto di vista – appare un principio importante, è quanto scritto con il nuovo comma 199 (che si aggiunge alla Finanziaria 2008). Con questo comma nuovo, si stabilisce che il Garante possa convocare le imprese e le associazioni di categoria per una verifica del livello dei prezzi che dovrebbero seguire un corretto andamento. Oltre a questo, viene deciso che l'attività del Garante venga resa nota al pubblico (quindi ai cittadini nel loro complesso), attraverso il sito internet dell'Osservatorio dei prezzi. Un'azione assolutamente giusta, da condividere e supportare fino in fondo. Anche in questo caso si dimostra, per l'ennesima volta, come sia importante, per il Governo in carica di cui è componente fondamentale la Lega Nord, la trasparenza e l'avvicinamento alle esigenze dei cittadini.

R.M.

Articolo 6. (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)

L'articolo in questione interviene su alcune norme che riguardano il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese.

In modo più particolare, al comma 4 si realizza un riassetto che modifica il Fondo rotativo per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato da destinare a quelle imprese che esportano in Paesi non comunitari, ovvero, al di fuori del contesto dell'Ue. Si interviene, quindi, sul Decreto-Legge n. 251 del 1981, convertito, poi, dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394 (che istituisce, per l'appunto, il Fondo rotativo in oggetto).

R.M.

Capo III Energia

Articolo 7. («Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2)

Sono definite le linee guida per una “Strategia energetica nazionale” che include, fra gli altri, i seguenti programmi ed obiettivi:

1. diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento (secondo il principio di autosufficienza energetica e di visione federalista del sistema);
2. miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo (superamento della politica dei NO);
3. promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica (nel rispetto del protocollo di Kyoto e dei programmi di risparmio energetico);
4. realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare (ritorno a questa fonte di energia pulita per ridurre la nostra dipendenza dall'estero);
5. promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
6. incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica.

Per l'elaborazione di tale Strategia, da definirsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà convocata una apposita Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente. Il Governo, inoltre, è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, riducendo così le nostre carenze energetiche.

C.T.

Articolo 8. (Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi)

Il presente articolo dispone che il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel golfo di Venezia, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri non abbia accertato che non ci sono rischi di subsidenza sulle coste (è cioè di abbassamento del fondo marino). Gli studi relativi a tale verifica sono presentati dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni delle coltivazioni (comma 1).

I giacimenti di idrocarburi definiti marginali (per dimensioni e/o qualità degli idrocarburi), non ancora segnalati al Ministero, devono essere registrati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (comma 2). L'elenco dei giacimenti marginali verrà notificato dal Ministero dello Sviluppo economico entro sei mesi dal termine delle comunicazioni pervenute (comma 3). Infine, vengono abrogate le incentivazioni per i giacimenti marginali previste da precedenti normative (comma 4).

L'obiettivo di riaprire le possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico nonché di agevolare lo sfruttamento dei giacimenti cosiddetti marginali (anche in considerazione del fatto che, nell'Alto Adriatico, sono disponibili risorse accertate di gas naturale per circa 30 miliardi di metri cubi) deve tenere conto, però, del reale rischio di subsidenza della laguna veneta e delle aree limitrofe. Grazie all'intervento dei parlamentari della Lega Nord è stata così introdotta una preventiva intesa fra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni interessate mirante ad accertare la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza, sulla base degli studi che dovranno essere eseguiti dai soggetti interessati; per l'attività di accertamento, il Ministro dell'Ambiente si avvarrà dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

C.T.

Articolo 9. (Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi)

Il comma 1 dell'art. 9 rende automatico il processo di accertamento della maggiore IVA e la successiva compensazione in relazione agli aumenti del petrolio, annullando così l'effetto sui prezzi derivante dalla variazione di gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La compensazione con riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili (aliquote stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) era inserita nell'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come facoltà del Governo.

Un provvedimento sacrosanto, quello della sterilizzazione dell'IVA sui prodotti petroliferi, disposto a difesa e a sostegno dei consumatori.

L'articolo in esame prevede, inoltre, misure di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, colpiti dall'aumento dei prezzi del petrolio, attraverso misure di sostegno previste dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (è l'Agenzia nazionale impegnata nell'accrescimento della competitività del Paese).

C.T.

Articolo 10. (Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni)

La presente disposizione riguarda il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui alla legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) e successive modifiche; ora la dotazione del FRI viene estesa anche al finanziamento di infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione.

C.T.

Capo IV Casa e infrastrutture

Articolo 11. (Piano Casa)

Il comma 1 prevede, al fine di contrastare le diverse forme di disagio abitativo, l'avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa, che dovrà essere approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cui dovrà essere trasmessa la proposta di piano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si rileva l'innovazione, rispetto ai provvedimenti adottati nel passato, dell'assegnazione al CIPE della responsabilità dell'approvazione del piano, sulla base delle proposte presentate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La norma dovrebbe permettere di superare, alla luce dell'autorevolezza dell'organo citato, i problemi attuativi che dovessero, eventualmente, presentarsi.

Giova rammentare il tema dell'emergenza abitativa, aggravatosi negli ultimi anni in Italia.

Il comma 2 individua i destinatari del piano che dovrà essere rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.

Tali alloggi dovranno quindi essere destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007;
- g) immigrati regolari.

Si ricorda che i requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007 sono: un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, essere o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza o avere, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda la definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del piano, si rileva l'ampliamento della platea dei beneficiari rispetto ai provvedimenti, sia d'urgenza che ordinari, adottati negli ultimi anni per contrastare il fenomeno del disagio abitativo.

Sono stati, infatti, inclusi, per la prima volta, gli immigrati regolari e gli studenti fuori sede, finora destinatari, questi ultimi, di agevolazioni di carattere fiscale sui canoni di locazione.

La platea risulterebbe ampliata anche dall'inclusione, con un riferimento generico, di tutti i soggetti "sottoposti a procedure esecutive di rilascio", senza ulteriori distinzioni. Pertanto sembrerebbero inclusi non solo coloro che hanno beneficiato della sospensione delle procedure esecutive di sfratto per finita locazione (destinatari dei provvedimenti d'urgenza di sospensione degli sfratti emanati nel passato), ma anche quelli per morosità (destinatari del numero maggiore di sentenze di sfratto).

Il comma 3 definisce l'ambito oggettivo del piano che dovrà riguardare sia il recupero del patrimonio abitativo esistente che la costruzione di nuovi alloggi e dovrà essere articolato attraverso una serie di interventi che coinvolgono, oltre all'intervento pubblico, anche quello privato. Tra essi vengono indicati:

- a) la creazione di fondi immobiliari o la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi per l'acquisizione o la costruzione di immobili per l'edilizia residenziale;
- b) l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla vendita degli IACP;
- c) la promozione da parte di privati di interventi attraverso il ricorso al *project financing*, la cui disciplina è ora contenuta nella parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice appalti);
- d) alcune agevolazioni in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi;
- e) la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale nel contesto di interventi di riqualificazione urbana indicati al successivo comma 5.

Il comma in oggetto è volto, pertanto, ad introdurre alcuni degli strumenti più recenti di mercato posti in essere per dare soluzione al disagio abitativo, alla luce dell'inefficacia delle politiche di sostegno alla residenzialità fondate sul finanziamento pubblico. Tra essi rilevano la costituzione di riserve fondiarie da destinare all'edilizia pubblica e alla domanda sociale coinvolgendo tutti gli operatori proprietari di aree oggetto di futura trasformazione, oppure la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, quali l'istituzione di fondi immobiliari per la residenza sociale, c.d. *social housing*.

Il comma 4 prevede che l'attuazione del piano nazionale avvenga con le modalità previste dalla legislazione in materia di infrastrutture strategiche, contenuta nella parte II, titolo III, del Capo IV del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di promozione di edilizia sociale nel contesto di interventi di riqualificazione urbana, secondo le modalità indicate ai successivi commi 5 ed 8.

Si rammenta, in estrema sintesi, che la legislazione in materia di infrastrutture strategiche, introdotta con la legge n. 443 del 2001 e con i successivi decreti attuativi, poi confluita nel D.Lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice appalti), mira ad accelerare, snellire e razionalizzare le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Tre sono, infatti, le principali finalità perseguite dal nuovo regime normativo: l'accelerazione delle procedure amministrative, l'incentivazione dell'afflusso di capitali privati (tramite l'introduzione della disciplina sul contraente generale) e la programmazione annuale degli interventi.

I commi 5, 7 ed 8 dispongono in merito ad uno degli interventi in cui può essere articolato il piano (comma 3, lett. e): l'attuazione di programmi integrati di edilizia sociale nel contesto di interventi di riqualificazione urbana.

Ai sensi del comma 5, tali programmi dovranno essere finalizzati al superamento dei fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano e realizzati promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati - cui spetterà apportare il principale intervento finanziario - anche attraverso la stipula di appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di mettere a disposizione, per la locazione a canone convenzionato, almeno il 60% degli alloggi che verranno realizzati.

Viene anche prevista la realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica.

Lo stesso comma 5 prevede che gli interventi dovranno essere realizzati da promotori immobiliari - attraverso il ricorso al *project financing*, disciplinato nella parte II, titolo III, capo III del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - i quali acquisiranno, in cambio della costruzione di alloggi destinati alla locazione a canone agevolato, diritti edificatori, incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, agevolazioni fiscali o la costituzione di fondi immobiliari.

Il comma 7 prevede, in sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, una verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie e la possibilità di disporre, in caso di scostamenti, una diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

E' inoltre stabilito che gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.

Per la migliore attuazione dei programmi, il comma 8 dà la possibilità ai comuni e alle province di associarsi ai sensi di quanto previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di programma.

Il comma 6 reca la definizione di "alloggio sociale", ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, inteso "come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie".

Il comma 9 dispone in merito alla copertura finanziaria del piano, che dovrà essere attuata attraverso la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alimentato

con le risorse finanziarie derivanti da alcuni provvedimenti adottati nella precedente legislatura, in particolare: dall'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; dagli artt. 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

I fondi saranno, pertanto, quelli previsti dall'art. 1, comma 1154, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) con cui è stato disposto il finanziamento di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La disposizione demandava ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, che tuttavia non è stato ancora emanato, la definizione delle modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

Ulteriori risorse deriveranno dalle disposizioni citate del decreto legge n. 159 del 2007 che riguardano: all'art. 21, l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, cui destinare una spesa massima di 550 milioni di euro per l'anno 2007, e a cui si è data attuazione con il decreto del Ministero delle infrastrutture del 28 dicembre 2007.

A tali risorse dovrebbero poi aggiungersi anche quelle derivanti dalle dismissioni degli immobili IACP (comma 3, lett. b).

A.T.

Articolo 12. (Abrogazione della revoca delle concessioni TAV)

L'articolo 12 interviene in materia di alta velocità ferroviaria, modificando la normativa recentemente adottata con l'articolo 13 del D.L. 7/2007.

Va ricordato che tale articolo ha disposto la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.a.: la concessione dell'Ente Ferrovie alla TAV S.p.a. del 7 agosto 1991 limitatamente alle tratte Milano-Verona e Verona-Padova, comprese le relative interconnessioni; la concessione dell'Ente Ferrovie alla TAV S.p.a. del 16 marzo 1992 relativo alla linea Milano-Genova, comprese le relative interconnessioni.

Lo stesso articolo ha inoltre revocato l'autorizzazione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., nella parte in cui consente di proseguire il rapporto convenzionale con TAV S.p.a. relativamente alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della tratta Verona-Padova.

L'articolo 12 in oggetto, prevede che, per effetto delle revoche delle concessioni, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.a. in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, continuano con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.a.

L'articolo disciplina altresì i criteri e la procedura per i rimborsi dovuti dalla Società Ferrovie dello Stato, prevedendo che questa, anche in deroga alla normativa vigente, provveda direttamente all'accertamento ed al rimborso degli oneri connessi alle attività progettuali e preliminari condotte per le opere oggetto della revoca; il rimborso è dovuto nei limiti dei costi effettivamente sostenuti e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del decreto legge;

Viene poi previsto che l'indennizzo dovuto dalla pubblica amministrazione, nei casi di revoca di un atto amministrativo che incida su rapporti negoziali, venga parametrato al solo danno emergente e tenga conto sia della conoscenza - o conoscibilità - da parte dei contraenti della contrarietà all'interesse pubblico dell'atto stesso, sia dell'eventuale concorso dei contraenti alla erronea valutazione della compatibilità dell'atto con l'interesse pubblico;

Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sugli effetti economici finanziari derivanti dall'attuazione delle norme contenute nei commi sopra descritti, con specifico riferimento alla realizzazione dei progetti del Sistema alta velocità.

Il contratto di programma 1991-1992 tra Ministero dei trasporti e FS s.p.a. ha stabilito che il finanziamento della realizzazione del sistema Alta Velocità dovesse essere ripartito tra Stato e privati, nella misura rispettiva del 40% e 60%, lasciando allo Stato il pagamento dei costi, più gli oneri per gli interessi, relativi alle fasi di costruzione delle opere, di avviamento e di pre-esercizio.

(In data 19 luglio 1991 è stata costituita la società TAV (Treno Alta velocità s.p.a.), avente per oggetto sociale la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture e di quant'altro occorra ai fini del Sistema Alta Velocità, nonché lo sfruttamento economico delle stesse, finalizzato al recupero ed alla remunerazione del capitale investito da parte della società stessa. L'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario è stato escluso dall'oggetto sociale e riservato alla gestione unitaria di Ferrovie dello Stato. Al capitale sociale della società hanno partecipato per il 55,5% istituti di credito italiani ed esteri, e per il restante 45,5% FS.

Con atto di concessione del 7 agosto 1991 e successiva convenzione attuativa del 24 settembre 1991, Ferrovie dello Stato ha trasferito alla società TAV s.p.a. la progettazione, la costruzione e lo sfruttamento economico del sistema Alta Velocità Milano-Napoli e Torino Venezia, prevedendo, inoltre, che all'adempimento delle prestazioni la società concessionaria provvedesse "avvalendosi di general contractors

che dovranno essere - o dovranno essere interamente garantiti da - uno dei principali gruppi industriali italiani" e che i rapporti tra la TAV s.p.a. e i general contractors fossero regolati da apposite convenzioni.

Nel 1998 Ferrovie dello Stato - ormai trasformatasi da ente pubblico in società per azioni - ha acquisito il controllo del 100% della società TAV S.p.a., che è diventata così la società di scopo di FS S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la progettazione e la costruzione delle linee ferroviarie veloci (Alta Velocità/Alta Capacità) da realizzare lungo le principali direttrici di trasporto del Paese, ossia la dorsale Milano-Napoli, la trasversale Torino-Milano-Padova ed il collegamento Milano-Genova.

L'ultimo atto di concessione del Ministero dei trasporti a FS S.p.a. ha previsto il proseguimento del rapporto convenzionale tra le due società FS S.p.a. (in veste di gestore dell'infrastruttura) e TAV S.p.a., estendendo a tale rapporto l'applicazione delle norme ivi previste in materia di vigilanza del Ministero dei trasporti e di decadenza e revoca della concessione.

La normativa sopravvenuta - articolo 131 della legge finanziaria 2001 - ha disposto l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici ai lavori di costruzione delle tratte ad alta velocità, specificamente per i lavori di costruzione non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non fossero stati ancora definiti, e per le connesse opere di competenza di Ferrovie dello Stato S.p.a..

Contestualmente, veniva disposta la revoca delle concessioni rilasciate dall'ente Ferrovie dello Stato a TAV S.p.a., per la parte concernente i lavori in questione, ad eccezione di quelli per i quali fosse stata applicata o fosse applicabile la disciplina

generale relativa all'affidamento dei lavori pubblici.

Nel complesso, la disposizione comportava l'obbligo per TAV di effettuare gare di appalto europee per la realizzazione o il completamento dei lavori individuati dallo stesso articolo 131, facendo venire meno il rapporto tra la TAV e i general contractor. Per i lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano, approvati in conferenza di 36 Legge 23 dicembre 2000, n. 388. servizi il 14 luglio 2000, veniva prevista un'eccezione: pertanto i lavori avrebbero dovuto proseguire secondo il sistema concessione TAV - convenzione con il general contractor.

Successivamente - con l'articolo 11 della legge n. 166/2002 (c.d. collegato infrastrutture) - è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 131 della legge finanziaria 2001: con tale abrogazione si è inteso riaffermare, per quanto concerne la costruzione delle tratte ad "alta velocità", la validità del meccanismo della concessione alla società TAV - convenzione con il general contractor, facendo venir meno la prescrizione dell'affidamento dei lavori mediante gara europea introdotta dall' articolo 131. L'articolo prevedeva quindi che proseguissero, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate a TAV S.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato ed i sottostanti rapporti instaurati da TAV S.p.a., riguardanti le opere individuate dall'articolo 131 della legge finanziaria per il 2001.)

A.T.

Articolo 13. (Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico)

L'articolo è finalizzato: alla valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP, istituti divenuti enti regionali), e a favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi.

Per i fini indicati viene previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.

Il comma 2 elenca i seguenti criteri da considerare ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1:

- a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
- b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente *more uxorio*, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
- c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

In base al comma 3, negli accordi stessi può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. Le restanti disposizioni dell'articolo 1 (ad eccezione dei commi da 6-*bis* a 6-*quater*, che riguardano i beni immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A.) sono volte a consentire la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, quale prerequisite per il suo riordino e la sua gestione e valorizzazione, da parte dell'Agenzia del demanio.

A.T.

Articolo 14. (Expo Milano 2015)

L'articolo reca le seguenti autorizzazioni di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE):

Anno	Importo (milioni di euro)
2009	30
2010	45
2011	59
2012	223
2013	564
2014	445
2015	120
TOTALE	1.486

Il 31 marzo 2008 a Parigi, i Paesi membri del BIE hanno scelto Milano come sede dell'edizione 2015 dell'Expo. Tra gli obiettivi quello di dare visibilità alla tradizione, alla creatività e all'innovazione nel settore dell'alimentazione, raccogliendo tematiche già sviluppate da precedenti edizioni e riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali, al centro dei quali c'è il tema del diritto ad un'alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il Pianeta.

Si ricorda che l'Expo 2015 di Milano è stata dichiarata "grande evento" con il DPCM 30 agosto 2007 (GU 11 settembre 2007, n. 211), ai sensi dell'art. 5-bis, comma 5, del DL n. 343/2001.

Successivamente è stata emanata l'OPCM 18 ottobre 2007, n. 3623, con la quale, tra l'altro, si è provveduto alla nomina del sindaco del comune di Milano a Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura della Città di Milano quale sede del grande evento «Expo 2015» e ne sono stati definiti i compiti.

Il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente.

Viene altresì prevista l'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposito DPCM, sentito il Presidente della Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati, volto alla: istituzione degli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia pro-tempore; fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

A.T.

Capo V Istruzione e ricerca

Articolo 15. (Costo dei libri scolastici)

Dal prossimo anno scolastico (2008/2009) gli organi competenti individueranno preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti ne usufruiranno sempre utilizzando internet, in maniera gratuita o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

Entro tre anni, i libri per il primo ciclo e la scuola superiore saranno prodotti nelle versioni in stampa, online e miste. Inoltre, dall'anno scolastico 2011-2012 verranno adottati solo libri scaricabili online e in versione mista.

Il Ministro dell'Istruzione, mediante Decreto, stabilirà le caratteristiche tecniche dei libri cartacei, anche per contenerne il peso, determinare le caratteristiche tecnologiche dei libri nelle versioni online e mista, limitare il prezzo dei singoli testi per il primo ciclo e i tetti di spesa annui per le scuole secondarie.

Anche le Università verranno chiamate ad adeguarsi a questa importante novità.

F.Q.

Articolo 16. (Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

L'articolo stabilisce che le università statali possano trasformarsi in Fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione dovrà essere adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta, e approvata con Decreto del ministero dell'Istruzione, di concerto con quello dell'Economia.

La trasformazione produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. Le Fondazioni subentrano nei rapporti e nella titolarità del patrimonio universitario; la proprietà dei beni immobili degli Atenei viene trasferita, con Decreto dell'agenzia del Demanio, al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie.

Le operazioni di trasformazione e di trasferimento degli immobili e le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. Le Fondazioni universitarie sono da considerarsi enti non commerciali.

I contributi a loro favore sono esenti da tasse e deducibili dal reddito. Vengono inoltre ridotti del 90% gli oneri notarili relativi agli atti di donazione.

Insieme alla delibera di trasformazione saranno adottati statuto e regolamenti amministrativi e contabili della Fondazione, in cui potranno entrare soggetti pubblici e privati.

La vigilanza compete al Ministero dell'Istruzione di concerto con quello dell'Economia, mentre il controllo contabile spetta alla Corte dei Conti.

F.Q.

Articolo 17. (Progetti di ricerca di eccellenza)

Si dispone che dal 1°luglio 2008 venga abolita la Fondazione IRI, rimasta attiva dopo che l'Istituto era stato sciolto nel 2000 (Governo Amato).

Le relative dotazioni vengono affidate alla Fondazione Istituto Italiano di tecnologia, mentre il patrimonio storico e documentale sarà affidato a una società controllata.

F.Q.

Capo VI
Liberalizzazioni e de regolazione

Articolo 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche)

Le società, che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, con eccezione di quelle quotate sui mercati regolamentati, per il reclutamento di personale devono attenersi ai principi del comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ossia adeguata pubblicità, trasparenza, pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, decentramento delle procedure di reclutamento, composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e che non ricoprano cariche politiche o sindacali.

A.MA.

Articolo 19 (Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro)

L'articolo dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la piena cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi sia da lavoro autonomo sia da lavoro dipendente.

(L'attuale normativa vigente – articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – prevede la totale cumulabilità delle pensioni di anzianità solo con i redditi da lavoro autonomo, mentre per il lavoro dipendente è richiesta la pensione di anzianità con i requisiti congiunti di 58 anni di età anagrafica e 38 anni di contribuzione, diversamente si subisce il taglio della pensione).

A.MA.

Articolo 20 (Disposizioni in materia contributiva)

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo dispongono l'estensione dell'assicurazione per la maternità e la malattia (limitatamente ai soli lavoratori con la qualifica di operai) ai dipendenti delle imprese privatizzate dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali attualmente esclusi dall'obbligo di tale assicurazione.

Il comma 4 estende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici esercizi.

I commi 7, 8 e 9 dispongono l'obbligatorietà della riunificazione delle cause relative allo stesso credito previdenziale, stabilendo che, a fronte di più domande che frazionano il medesimo credito, la riunificazione deve essere disposta d'ufficio dal giudice.

Il comma 10 dispone che gli **assegni sociali devono essere corrisposti agli aventi diritto solo se questi hanno soggiornato legalmente in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.** (Questa normativa è molto importante, perché pone fine all'abuso di questa forma assistenziale da parte di numerosissimi cittadini neo-comunitari ed extracomunitari).

Il comma 11 dispone che non vengono più riconosciuti compensi ai componenti dei comitati provinciali che gestiscono il contenzioso amministrativo dell'INPS.

I commi 12, 13 e 14, infine, stabiliscono che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'INPS deve mettere a disposizione dei comuni un'apposita piattaforma informatica per procedere alla trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi ed alle variazioni di stato civile, da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

A.MA.

Articolo 21 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

Con questo articolo vengono portate alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (D. Lgs. 368/2001, come modificato dalla L. 247/2007).

Innanzitutto si dispone che il contratto a termine è consentito non solo in caso di esigenze di carattere eccezionale da parte dell'azienda, ma anche quando le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono riferibili all'ordinaria attività dell'azienda.

Inoltre si dispone per le cause di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferite alla violazione delle norme in materia di stipulazione del contratto a termine, della proroga del medesimo, nonché della disposizione sul limite temporale della proroga, anziché la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'obbligo del pagamento di un'indennità compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità.

L'importo dell'indennità è determinato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge n. 604/1966 (legge sui licenziamenti), numero dei dipendenti occupati, dimensione dell'impresa, anzianità di servizio del lavoratore, comportamento e condizioni delle parti. (comma 1).

I commi 2 e 3 dell'articolo consentono alle parti sociali comparativamente più rappresentative di introdurre ad ogni livello contrattuale (nazionale, territoriale e aziendale) deroghe alla disciplina dei contratti a termine in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, decorsi 36 mesi, e in tema di precedenza dei lavoratori con contratti a termine in caso di nuove assunzioni.

A.MA.

Articolo 22 (Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)

L'articolo modifica la disciplina delle prestazioni occasionali.

In particolare al comma 1 si ridefiniscono le prestazioni di lavoro accessorio, ampliando le tipologie di lavoro accessorio ed includendovi anche le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età e regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università od altro istituto scolastico (viene ripresa l'idea dei tirocini estivi); vengono incluse anche le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Al comma 3 si affida ad un decreto ministeriale il compito di rendere immediatamente operativa la disciplina sulle prestazioni di lavoro accessorio, individuando il concessionario del servizio e stabilendo i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture previdenziali e assicurative. Nel frattempo, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie del lavoro (quelle individuate dalla legge Biagi).

Con il comma 4 vengono inoltre aboliti i requisiti soggettivi richiesti per svolgere le prestazioni di lavoro occasionale. (Prima di questa modifica il lavoro occasionale era riservato solo ai disoccupati di oltre un anno,

alle casalinghe, agli studenti e pensionati, ai disabili e soggetti in comunità di recupero, ai lavoratori extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro).

A.MA.

Articolo 23 (Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato)

L'articolo apporta alcune modifiche alla normativa sull'apprendistato.

Al comma 1 dell'articolo si ribadisce che la durata massima dell'apprendistato professionalizzante non può superare i 6 anni, mentre viene previsto che l'apprendistato può avere una durata inferiore ai due anni.

Al comma 2 si stabilisce che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, nonché la nozione di formazione aziendale e la determinazione, per ciascun profilo formativo, della durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica ai fini contrattuali e la registrazione sul libretto formativo, sono rimessi integralmente alla contrattazione tra le parti a livello nazionale, territoriale o aziendale, ovvero, agli enti bilaterali.

(N.B. La Corte costituzionale aveva affermato che rientra nella competenza delle regioni unicamente l'offerta formativa pubblica).

Si prevede inoltre, al comma 4, che la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per corsi di alta formazione, di competenza della Regioni, al fine di evitare che l'applicazione dell'istituto sia impedita dalla mancanza di regolamentazione regionale, sono rimesse ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative.

Infine, con il comma 5, viene abrogato l'articolo 4 della legge n. 25/1955 (legge sull'apprendistato), il quale prevedeva che l'assunzione dell'apprendista doveva essere preceduta da visita medica attestante l'idoneità fisica dell'apprendista.

A.MA.

Art. 23-bis. (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

Con la conversione in legge del D.L. 112/2008 è stato introdotto un nuovo articolo in materia di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (abrogando così l'articolo 113 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni) che va a disciplinare l'affidamento e la gestione in applicazione delle norme comunitarie, al fine di favorire la più ampia diffusione del principio di concorrenza. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali deve avvenire a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea. E' possibile derogare questa modalità, con la necessità però di dover predisporre una relazione da trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per situazioni che, "*a causa di peculiari caratteristiche economiche, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato...*"; in questo caso saranno possibili, quindi, affidamenti diretti (senza gare), a beneficio di società a capitale interamente pubblico (in house) o di società a partecipazione mista pubblico-privato (commi 1-4).

Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati mentre è consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa (commi 5-6).

Le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata, possono definire i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi (comma 7)

Il comma 8, invece, introduce una disposizione specifica per il servizio idrico integrato prevedendo che le concessioni relative a tale servizio, rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, cesseranno entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010; sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società in house o a partecipazione mista pubblico-privato.

Il comma 9 dispone che i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato (in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica).

Infine, il comma 10 stabilisce che il Governo, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, dovrà emanare, entro 6 mesi, uno o più regolamenti per disciplinare la materia in esame regolando, fra le altre cose, l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno; prevedendo, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della

Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; ancora, predisponendo adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi.

C.T.

Capo VII Semplificazioni

Articolo 24. (Taglia-leggi)

L'articolo in questione è, tra i tanti che compongono l'intero testo del Decreto-Legge, tra i più importanti. Con un semplice colpo di penna, si abrogano numerose disposizioni legislative contenute nell'allegato A del provvedimento (circa 3.500 atti normativi di rango primario).

Come dicevamo, l'articolo in questione ha una valenza – anche e soprattutto rispetto quanto promesso dalla maggioranza di Governo in campagna elettorale – enorme.

Nel corso dell'esame del testo in Commissione, è stato aggiunto – in questo articolo, formato da un unico articolo – l'articolo *1 bis*, in cui si esplicita che il Governo individuerà le disposizioni di rango regolamentare connesse, direttamente, con la sussistenza legislativa degli atti di cui all'allegato A. Norme regolamentari che, quindi, venendo abrogate le leggi su cui fanno perno, vengono implicitamente abrogate.

Finalmente, verrebbe da dire, dopo anni di assoluto immobilismo e abnorme produzione legislativa, si pone mano direttamente al tema – molto sentito dai cittadini e dal mondo produttivo – della semplificazione.

Pertanto, così come scritto in maniera chiara nel DPEF 2009-2013, la riduzione del costo complessivo dello Stato – da attuarsi, anche e soprattutto, con l'eliminazione di moltissime leggi obsolete – sta diventando realtà. E il tutto, grazie al grandissimo lavoro del Ministro per la *Semplificazione Normativa*, Roberto Calderoli.

R.M.

Articolo 25. (Taglia-oneri amministrativi)

Anche questo articolo, come quello precedente, è volto ad una semplificazione amministrativa. Si intende procedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, alla misurazione degli oneri amministrativi che derivano da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, giungendo così, a rispettare l'impegno prese dall'Italia in sede di Unione europea.

Ogni Ministro, inoltre, e anche questo è un giusto modo di intervenire per ridurre costi e, soprattutto, raggiungere un livello di semplificazione sempre più incisivo, adotta un piano di riduzione degli oneri amministrativi, andando ad assegnare i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti che sono titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

Queste attività, indirizzate, come ricordiamo, alla semplificazione e alla riduzione di costi improduttivi, devono – per forza di cose – produrre dei risultati, vista la finalità generale dell'impostazione di questi atti. E difatti, il comma 6 dell'articolo in questione stabilisce che gli stati di avanzamento e i risultati raggiunti con queste attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese vengano resi pubblici – per un principio di trasparenza democratica verso i cittadini – sul sito internet del *Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione*, del *Ministero per la Semplificazione normativa* e di quegli enti pubblici interessati da questi procedimenti.

R.M.

Articolo 26. (Taglia-enti)

Sempre direttamente collegato con gli articoli precedenti, trattandosi della parte del testo del Decreto-Legge che sviluppa tutta una serie di interventi indirizzati alle semplificazioni, questo articolo interviene per sopprimere una serie di enti pubblici.

Vengono, quindi, rese concrete le intenzioni avanzate dalla Lega Nord da molti anni a questa parte, relative alla eliminazione di enti definiti inutili. I primi che verranno eliminati sono gli enti pubblici non economici – come appunto prevede il primo comma – con meno di 50 addetti.

Il termine temporale è alquanto stretto: si parla – nella prima versione del testo – di 60 giorni, salvo poi aver modificato il termine in 90 giorni (questo con il maxiemendamento all'AC 1386-A, Dis. 1.1.). Le eccezioni alla

cosiddetta tagliola riguardano – come recita sempre espressamente il comma 1 – gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive altri enti non inclusi nell'elenco ISTAT, pubblicato in attuazione di una norma contenuta nella Legge Finanziaria per il 2005.

R.M.

Articolo 27. (Taglia-carta)

Ci troviamo di fronte a un altro articolo recante disposizioni per le semplificazioni. Anche questo, come gli altri articoli contenuti in questo Capo VII (Semplificazioni), è uno degli obiettivi realizzati – con grande merito – dal Ministro per la *Semplificazione normativa*, Roberto Calderoli.

Si interviene, con questo articolo, per ridurre in maniera significativa i costi attualmente sostenuti dalle amministrazioni per il mantenimento dei documenti in cartaceo. È, infatti, prevista la riduzione del 50% della spesa sostenuta per la stampa delle relazioni e di altre pubblicazioni distribuite, poi, gratuitamente od inviate ad altre amministrazioni.

Inoltre, gli abbonamenti in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale – questo a partire dal 1° Gennaio del prossimo anno (2009) – a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali verrà sostituita con l'abbonamento telematico.

R.M.

Articolo 28. (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)

Questo articolo prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'Ambiente, dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISRPA).

A questo Istituto – che andrà a svolgere le funzioni esercitate, fino ad ora, dall'Istituto per la fauna selvatica (INFS) e dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) – vengono trasferite le relative risorse finanziarie strumentali e di personale, per svolgere le funzioni che gli competono.

Il quarto comma, poi, chiarisce che la denominazione ISRPA va a sostituire, ad ogni effetto, le denominazioni APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e ICRAM (Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare).

I commi che troviamo nel testo dal 7 al 12 prevedono, invece, alcune disposizioni relative all'IPPC, ovvero la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata, tra le quali, ad esempio, la modifica della sua composizione (**riduzione del numero dei componenti da 25 a 23**).

Si prevede, inoltre, la riduzione del numero di componenti (**da 33 a 23**) di un altro organismo, vale a dire della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (commissione prevista dall'articolo 10 del D.P.R. n. 90 del 2007 "*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*").

Per quest'ultima commissione, comunque, si specifica che la stessa "continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90" (comma 12).

Pertanto, anche in questo caso possiamo osservare come si concretizzi una vera e propria semplificazione negli enti esistenti (nel comparto delle istituzioni che si occupano di temi ambientali), visto che il nuovo Istituto (ISRPA) va a sostituire – anche nelle funzioni svolte – due istituti che esistevano prima. Inoltre, la diminuzione del numero dei componenti in due commissioni resta, pur sempre, un agire sul lato della spesa, per controllarla meglio: realizzando, quindi, una spesa migliore.

R.M.

Articolo 29. (Trattamento dei dati personali)

L'**articolo 29** contiene una serie di interventi in materia di protezione dei dati personali, ed ha come finalità quella di introdurre una serie di semplificazioni relativamente agli adempimenti attualmente richiesti dalla normativa in vigore (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il **comma 1** ha come obiettivo quello di semplificare gli adempimenti a carico di soggetti che non trattano dati sensibili ma trattano i soli dati sensibili costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori anche a progetto e dall'adesione ad organizzazioni sindacali.

L'articolo 34 del sopra citato decreto legislativo consentiva il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici solo se venivano adottate una serie di misure, tra cui la "g) *tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza*".

Il nuovo comma 1-bis, aggiunto all'articolo 34 in esame, prevede, invece, che la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza possa essere sostituito, nelle ipotesi sopra indicate, da una semplice **autocertificazione** che attesti il trattamento di tali dati.

Qualora il trattamento di tali dati venga effettuato da piccole e medie imprese, nonché da liberi professionisti e artigiani, la nuova normativa, introdotta dall'articolo in esame, prevede che il Garante individui con proprio provvedimento modalità ulteriormente semplificate di applicazione.

Viene affidato poi ad un successivo e specifico decreto l'introduzione di una serie di ulteriori semplificazioni per la **redazione del citato documento programmatico sulla sicurezza**.

Altra importante semplificazione dell'attuale normativa è contenuta nel **comma 4** che limita il numero delle informazioni da fornire al momento in cui si procede alla notificazione obbligatoria al Garante della *privacy* (che deve esser presentata all'inizio del trattamento e solo per via telematica).

S.A.

Articolo 30. (Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione)

Si pone fine, con questo articolo, ai controlli amministrativi e/o alle ulteriori azioni amministrative di verifica, a cui debbono sottoporsi le aziende per l'eventuale rinnovo o autorizzazione per esercitare l'attività.

L'articolo in questione, infatti, modificato nel corso dell'esame – in Commissione – del provvedimento, va a semplificare, per la precisione, i controlli amministrativi in materia ambientale rivolti a quelle imprese che sono dotate di certificazione ambientale o di qualità. Gli stessi vengono sostituiti con i controlli periodici svolti dagli enti certificatori, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, nel rispetto, comunque, della normativa comunitaria.

Anche in questo caso, si può notare la reale semplificazione per le imprese, nelle procedure amministrative, che questo Decreto-Legge realizza.

R.M.

Articolo 31. (Durata e rinnovo della carta d'identità)

L'articolo in esame prolunga la durata del periodo di validità della carta d'identità da cinque a dieci anni, andando a modificare il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; ciò vale anche per i documenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e cioè quelli emessi dal 26 giugno 2003. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 dovranno essere munite oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono; provvedimento questo più che mai necessario in tema di sicurezza (commi 1-2). Con il comma 3 si prevede, a carico dei comuni, l'obbligo di informare il cittadino della scadenza della carta d'identità da effettuarsi fra i 6 e i 3 mesi antecedenti alla data medesima.

C.T.

Articolo 32. (Strumenti di pagamento)

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*" aveva introdotto alcuni paletti nei sistemi di pagamento e nelle transazioni finanziarie. L'articolo in esame propone alcune correzioni alle norme allora previste riducendo una serie di vincoli: dal 25 giugno 2008, quindi, il limite delle somme in contanti o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore liberamente trasferibili è tornato sotto i 12.500 euro (con il D.Lgs. 231/07 il tetto era stato fissato a 5.000 euro); stesso limite per l'emissione di assegni bancari e postali, il rilascio di assegni circolari e vaglia postali e la detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Al di sopra di tale soglia è obbligatorio per i contanti incaricare del trasferimento banche, o poste, ecc.; per gli assegni bancari e postali l'indicazione del nominativo e della non trasferibilità. La non ottemperanza a tali disposizioni comporterà il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal già citato D.Lgs. 231/07. Inoltre, vengono abrogate l'applicazione di un'imposta di bollo fissata in misura pari a 1,50 euro per ciascun

assegno bancario o postale non contenente la clausola “non trasferibile” e l’obbligo di inserire nella girata degli assegni trasferibili il codice fiscale.

Il comma 2 conferma la possibilità, per il Ministro dell’Economia e delle finanze, di modificare con decreto i limiti di importo fissati in 12.500 euro; ciò anche in prospettiva di un allineamento con quanto previsto a livello europeo che fissa in 15.000 euro il tetto entro il quale sono possibili trasferimenti senza vincoli (Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).

Cancellati con il comma 3, infine, gli obblighi per i lavoratori autonomi di avere un apposito conto corrente per la gestione dell’attività professionale (tracciabilità dei professionisti) e i conseguenti limiti ai movimenti finanziari e pagamenti in contanti, previsti con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. decreto Visco-Bersani).

C.T.

Articolo 33. (Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori)

Il primo comma dell’articolo in esame modifica la disposizione sulla disciplina generale inerente la decorrenza degli accertamenti basati sugli studi di settore. La norma, infatti, stabilisce che dall’anno 2009 gli studi di settore approvati in un determinato anno sono utilizzabili ai fini degli accertamenti fiscali per il medesimo anno, se gli stessi vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Inoltre, in via transitoria, si dispone che per gli studi di settore approvati nel 2008, la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è anticipata al 31 dicembre 2008.

Il comma successivo, il secondo, rinvia all’emanazione di un apposito regolamento governativo la diretta attuazione delle norme in oggetto.

Anche in questo caso è evidente l’intervento semplificativo a carico dei contribuenti, che hanno a che fare, nel proprio sistema contabile, con questi strumenti di determinazione del ricavo presunto e di conseguenza del reddito prodotto da una determinata impresa. Finalmente, gli stessi (studi di settore) vengono modificati in modo che non siano più retroattivi.

Infine, anche qui azione di chiara semplificazione, soprattutto amministrativa, viene abrogato l’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori (in sostanza, di quei soggetti nei confronti dei quali sono stati emesse delle fatture nell’anno a cui si riferisce la comunicazione). Come ovvia conseguenza di questa misura, pertanto, viene anche eliminata la sanzione relativa, in caso di omissione (comunicazione dell’elenco clienti e fornitori).

R.M.

Articolo 35. (Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici)

Il comma 1, attraverso l’emanazione di specifici decreti da adottare entro il 31 dicembre 2008, prevede la semplificazione della disciplina concernente l’installazione di impianti all’interno degli edifici. Con il comma 2 viene abrogato l’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 che prevedeva l’obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché del libretto di uso e manutenzione e la consegna dello stesso al nuovo proprietario in caso di trasferimento dell’immobile. Il comma 3, infine, sempre in un’ottica di semplificazione burocratica e riduzione di oneri amministrativi, ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari e, nel caso delle locazioni, di consegnarlo o metterlo a disposizione del conduttore (obblighi prima previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia*”, ora abrogati).

C.T.

Articolo 36. (Class action)

Per **Class action** si intende l’azione collettiva risarcitoria che può essere promossa da associazioni rappresentative di consumatori ed utenti, nei confronti di imprese che abbiano commesso illeciti di natura sia contrattuale (ed es. contratti cd. di massa o per adesione, conclusi con moduli o formulari) sia extracontrattuale (si pensi ad es. a pratiche commerciali scorrette).

Tale nuova formula di tutela degli interessi dei consumatori, introdotta nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) con la legge finanziaria 2008, avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 giugno 2008. L'articolo 36 invece contiene una proroga e rinvia di sei mesi (al 1° gennaio 2009) l'entrata in vigore della normativa in esame al fine di consentire l'estensione della tutela risarcitoria dei consumatori anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Il **comma 1-bis** introduce modalità di semplificazione relativamente agli atti di trasferimento delle partecipazioni di quote di società a responsabilità limitata, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 2470 del codice civile.

La precedente normativa prevedeva che l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, dovesse essere depositato entro trenta giorni a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione fosse stabilita la sede sociale.

Il comma in esame consente ora invece di sottoscrivere tale atto con firma digitale e prevede che il deposito possa essere effettuato anche da intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340.

S.A.

Articolo 37. (Certificazioni e prestazioni sanitarie)

Il primo comma dell'articolo sancisce che un decreto del ministro del Lavoro individuerà le norme da abrogare per ridurre gli adempimenti solo formali e non necessari per tutelare la salute o legati a pratiche sanitarie obsolete. Il secondo comma interviene sul testo unico in materia di immigrazione, sancendone l'applicazione ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza l'applicazione ai cittadini comunitari era prevista in presenza di norme a loro più favorevoli.

F.S.

Articolo 38. (Impresa in un giorno)

L'articolo 38 ha la finalità di procedere alla semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali. Il comma secondo, in particolare, affida ad un regolamento, proposto dal Ministro per lo Sviluppo economico e dal Ministro per la Semplificazione Normativa, di procedere alla "semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

In questo regolamento, poi, si dovranno seguire alcuni principi e criteri, direttamente sviluppati nel testo. Tra questi, molto importante è l'inserimento del principio secondo cui l'attività di impresa può essere iniziata con la semplice presentazione della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) allo sportello unico.

Altro principio direttivo a cui attenersi per il miglioramento complessivo del funzionamento dello sportello unico è il fatto che – come prescritto appositamente nella lettera b) (terzo comma) – "lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento".

Il comma 5 affida direttamente al *Comitato per la semplificazione* di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge n. 4 del 2006, il compito di predisporre un **piano di formazione dei dipendenti pubblici**, con la eventuale partecipazione – a questo piano formativo – anche di esponenti del sistema produttivo, in modo tale da garantire la piena applicazione delle nuove norme relative all'attività degli sportelli unici.

Lo strumento dello sportello unico è sempre stato visto in maniera positiva dalla Lega Nord che, negli anni passati, ha cercato di renderlo efficiente nelle sue azioni amministrative. Azioni amministrative che si collegano, direttamente, con l'ampio processo di sburocratizzazione e semplificazione avanzata e portata avanti da questo Governo, in cui la forte spinta riformatrice è rappresentata dalla Lega Nord. Anche questo è un avanzamento verso una maggiore semplificazione del sistema.

R.M.

Articolo 39. (Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro)

Con questo articolo vengono aboliti i libri matricola ed i libri paga, sostituiti da un **libro unico del lavoro** sul quale il datore di lavoro dovrà annotare mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, tutti i dati dei propri lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in

partecipazione con apporto lavorativo: nome e cognome del lavoratore, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento retributivo, retribuzione, premi, lavoro straordinario, anzianità di servizio, ferie e riposi (commi 1 – 7).

L'attuazione della disciplina è rimessa ad un decreto del ministro del lavoro, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (N.B. Il decreto ministeriale in argomento è già stato emanato il 9 luglio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.08.2008).

Viene inoltre modificata la denuncia INAIL di familiari e soci di cooperative (comma 8): il datore di lavoro dovrà denunciare in via telematica o a mezzo fax all'INAIL i nominativi prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando anche il trattamento retributivo (quando previsto).

Il comma 9 semplifica la normativa sul lavoro a domicilio, abolendo il libretto personale di controllo, sostituito dall'obbligo del datore di lavoro di trascrivere il nominativo ed il domicilio del lavoratore, nonché l'importo della retribuzione, nel libro unico del lavoro.

Il comma 10 dispone una serie di abrogazioni relative ai libri matricola e paga, che diventeranno efficaci con l'emanazione del decreto ministeriale già citato in questo articolo. In particolare vengono abrogate le disposizioni sui libri paga e matricola nel caso di lavoratori giornalisti; l'obbligo di annotazione sui libri paga e matricola di tutte le informazioni utili ai fini degli assegni familiari; la disciplina sui servizi di collocamento per i lavoratori dello spettacolo; la disciplina dei libri paga e matricola ai fini Inail; le norme sulla conservazione dei libri paga e matricola; la disciplina in materia di impiego del personale artistico e tecnico; il registro d'impresa nel settore agricolo; le sanzioni in caso di omessa istituzione e omessa esibizione dei libri matricola e paga. Va evidenziato inoltre l'abrogazione della legge n. 188/2007, - in vigore dal 5 marzo 2008 – che rendeva obbligatoria **la procedura telematica per le dimissioni volontarie**.

Il comma 11 del presente articolo ripristina le norme in materia di **lavoro intermittente** (detto anche lavoro a chiamata o "job on call"), contenuta negli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).

Il comma 11 ripristina inoltre le norme **sull'inserimento lavorativo dei disabili e dei lavoratori svantaggiati** (art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, il quale prevede che i servizi di intermediazione stipulano con le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori più rappresentative convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate od aderenti, al fine dell'inserimento lavorativo dei disabili e dei lavoratori svantaggiati).

Infine il comma 12 dell'articolo abroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro, prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza), relativa al **badge di riconoscimento**.

A.MA.

Articolo 40 (Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali)

L'articolo riscrive le regole per la tenuta dei libri del lavoro ovvero del libro unico del lavoro.

I documenti di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti di lavoro o degli altri professionisti a condizione che gli stessi datori di lavoro ne diano preventivamente comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio (comma 1).

All'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori assunti una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (la cosiddetta lettera di assunzione), oppure una copia del contratto individuale del lavoro (comma 2).

Il comma 3 abroga il registro di autotrasporto.

I commi 4 e 5 dispongono che i datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno inviare in via telematica agli uffici competenti il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Il modulo per l'invio del prospetto informativo e le modalità del trasferimento dei dati verranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Infine il comma 6 dell'articolo dispone che gli armatori e le società di armamento sono tenuti a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione o la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo che a vario titolo presta od ha prestato servizio.

A.MA.

Articolo 41 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)

Questo articolo introduce diverse modifiche alla normativa dell'orario di lavoro per renderlo più flessibile.

Si parte dalla nozione di **lavoratore notturno** (comma 1). Viene inserita la precisazione che per considerare notturno un lavoratore in base alle condizioni definite dai contratti collettivi di lavoro è necessario che il lavoratore svolga durante il periodo notturno (periodo di sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la

mezzanotte e le cinque del mattino) “almeno tre ore” di lavoro, allo stesso modo di come è previsto dalla definizione legale.

Il comma 2 precisa, con una modifica alla legge, che si considera **lavoratore mobile** qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci “sia per conto proprio che per conto terzi”.

Il comma 3 esclude dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 (legge sull'orario di lavoro), oltre al personale della scuola, al personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate, gli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale (già esclusi dalla legge vigente), anche gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

Il comma 4 introduce delle modifiche al **riposo giornaliero** dei lavoratori. Attualmente al lavoratore, ogni 24 ore, spettano almeno 11 ore di riposo fruito in modo continuativo. Eccezione a questa norma sono le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (es. camerieri, addetti alle pulizie, ...). Questo comma introduce un'ulteriore eccezione rappresentata dai lavoratori in regime di reperibilità.

A Partire dal 25 giugno 2008, al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale non si applicano né le disposizioni in materia di riposo giornaliero né le disposizioni in materia di durata massima dell'orario settimanale di lavoro (comma 13).

Il comma 5 reca una modifica alla normativa sul **riposo settimanale**. Nello specifico, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. La modifica introdotta con questo comma prevede che, d'ora in poi, il rispetto del suddetto diritto potrà essere verificato non più ogni sette giorni, bensì come media in un periodo non superiore a 14 giorni. (Ciò significa, in pratica, che il datore di lavoro, all'occorrenza, potrà concentrare le due giornate di riposo al termine di 12 giorni consecutivi di lavoro, ovviamente con il rispetto dei riposi giornalieri di 11 ore).

Il comma 6 dispone che la norma sui riposi settimanali e giornalieri non si applica alle attività dei lavoratori a turni ogni qualvolta il lavoratore cambi turno o squadra e non possa beneficiare, tra la fine di servizio di un turno o di una squadra e l'inizio successivo, di riposo giornaliero o settimanale. (In sostanza rispetto della normativa vigente è stato aggiunto il riferimento al cambio di turno).

Il comma 7 interviene in merito alle **deroghe dei contratti collettivi** in materia di riposi giornalieri, pause, organizzazione e durata del lavoro notturno. D'ora in avanti tali deroghe potranno essere disposte anche dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale).

Infine i commi 8, 9 e 10 dispongono un nuovo regime sanzionatorio per la violazione delle norme del D.Lgs. n. 66/2003 sull'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali.

A.MA.

Articolo 42. (Accesso agli elenchi dei contribuenti)

L'**articolo 42** è inserito nel Capo VII, relativo alle semplificazioni normative, e contiene una serie di disposizioni in tema di pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

A tale riguardo, si ricorda la recente vicenda della pubblicazione nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate degli elenchi nominativi dei contribuenti e delle dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA.

In tale occasione il Garante per la protezione dei dati personali era intervenuto sospendendo la pubblicazione degli elenchi ed altresì precisando che *“La predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere di per sé illegittima perché carente di una base giuridica, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l'attuale disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, ma liberamente su tutto il territorio nazionale e all'estero”*

La normativa di riferimento, per inquadrare il tema in oggetto, è **l'articolo 69 del D.P.R. n. 600** del 1973. A norma di tale articolo annualmente venivano pubblicati gli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile era stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio.

Analogamente **l'articolo 66-bis del D.P.R. n. 633 del 1972** disponeva annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'IVA ha proceduto a rettifica o ad accertamento.

In entrambi i casi era possibile da parte di chiunque consultare tali elenchi che venivano a tal fine depositati per la durata di un anno presso lo stesso ufficio delle imposte e presso i comuni interessati.

L'articolo 42 interviene dunque a modificare sia l'articolo 69 del D.P.R. n. 600/1973 sia l'articolo 66-bis del D.P.R. n. 633/1972, disponendo il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio dell'Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati, come già precedentemente previsto, ma limitandone la consultazione nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia consentendola solo ai soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.

Analogamente viene introdotta una sanzione pari a una somma da 5.000 euro a 30.000 euro, in caso di comunicazione o diffusione, fuori dai casi sopra descritti, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, sempre che il fatto non costituisca reato.

Infine viene disposto che la consultazione degli elenchi già pubblicati per il periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica.

S.A.

Articolo 43. (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)

Si interviene, con questo articolo, a disciplinare la semplificazione per l'attribuzione delle agevolazioni "per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese".

È, inoltre, previsto che si debba procedere alla emanazione di un decreto – non regolamentare – del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali per ciò che attiene alle attività della filiera agricola (dopo le modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione), per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Si affida, poi, questa gestione degli interventi, con modalità stabilite da un'apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Tale strumento di intervento sostituirà i contratti di programma e i contratti di localizzazione.

Un'altra misura che semplifica le procedure su questi temi.

R.M.

Articolo 44. (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria)

Il comma si occupa dei contributi statali a favore dell'editoria.

Un regolamento, da predisporre nei prossimi 60 giorni, dovrà semplificare l'erogazione di tali contributi. In particolare, si snelliranno i documenti da presentare per accedere al contributo, i criteri di calcolo e le fasi materiali delle modalità di erogazione.

F.Q.

Articolo 45 (Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica)

Si sopprime, anche qui con un semplice tratto di penna, il *Servizio consultivo ed ispettivo tributario* (SECIT). Le rispettive funzioni che gli appartenevano passano direttamente sotto la competenza del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il relativo personale amministrativo, poi, viene restituito alle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 3, inoltre, va ad abrogare la Commissione tecnica per la finanza pubblica (organismo che venne istituito con la Legge Finanziaria per il 2007). Inoltre, si dispone, come conseguenza logica, l'eliminazione di alcune disposizioni relative allo svolgimento della sua attività.

Altro risparmio di spesa per le casse dello Stato.

R.M.

Capo VIII Piano industriale della pubblica amministrazione

Articolo 46. (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)

Si dà una sforbiciata alle cosiddette consulenze esterne nella Pubblica Amministrazione, che tanto hanno fatto discutere in questi anni.

Più specificamente, il primo comma interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione nelle Pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Vengono introdotte, in particolare, delle deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, concetto che è stato introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), per i contratti stipulati con soggetti appartenenti ad ordini professionali o ad albi o con figure che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

In sostanza, si vincola – in maniera più restrittiva rispetto a prima – l'affidamento di incarichi esterni, da parte delle PA, per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

R.M.

Articolo 47. (Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

Vengono introdotte misure volte a rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti previsti dalla normativa vigente (fra gli altri il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*").

Tali controlli sono disposti dal Dipartimento della funzione pubblica, tramite l'Ispettorato della funzione pubblica, in accordo con i servizi ispettivi di altre amministrazioni e la Guardia di Finanza.

C.T.

Articolo 48. (Risparmio energetico)

Le pubbliche amministrazioni statali come indicate dall'articolo 1, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) quali gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, ecc., sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip. Le altre pubbliche amministrazioni adottano simili azioni di contenimento delle spese.

C.T.

Articolo 49 (Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni)

Il lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni ritorna secondo le regole antecedenti alle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008.

Perciò non vi sarà più un limite di utilizzo delle forme flessibili per soli tre mesi e si reintroduce un allineamento tra la regolamentazione dei rapporti di lavoro flessibili nella pubblica amministrazione e quelli regolati dalle leggi sul rapporto di lavoro privato, però nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Viene ribadito che per le esigenze ordinarie ed i fabbisogni continuativi il contratto di lavoro tipico è quello subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Ritorna il lavoro a tempo determinato secondo l'articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003. Però la somministrazione non potrà essere utilizzata per le funzioni direttive e dirigenziali.

A.MA

Capo IX Giustizia

Articolo 50. (Cancellazione della causa dal ruolo)

L'**articolo 50** modifica l'articolo 181, primo comma, del codice di procedura civile relativo agli affetti della mancata comparizione delle parti all'udienza dibattimentale.

L'art. 181 c.p.c prevedeva, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, che alla mancata comparizione delle parti ad una seconda udienza, dopo che la prima fosse andata deserta, conseguisse la sola cancellazione della causa dal ruolo, che il giudice disponeva con ordinanza non impugnabile.

L'articolo in esame invece stabilisce che il giudice, oltre che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, debba anche dichiarare l'estinzione del processo.

Questa modifica comporta che la causa non possa essere più riassunta in un secondo momento, e pertanto ha l'indubbio vantaggio di evitare che le cause giacenti in tribunale, per cui le parti abbiano perso interesse, vadano ad aggravare il carico già eccessivo dei tribunali.

S.A.

Articolo 51. (Comunicazioni e notificazioni per via telematica)

L'**articolo 51** dispone che, nell'ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni dopo la costituzione in giudizio, al procuratore costituito (art. 170, comma 1, c.p.c.), nonché dell'ordinanza di nomina, con invito a comparire all'udienza fissata, e ogni ulteriore comunicazione, al consulente tecnico (art. 192, comma 1, c.p.c.) debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo e-mail fornito dal procuratore della parte processuale.

A tale riguardo, il **comma 1** prevede che il Ministro della giustizia adotti uno o più decreti ministeriali con i quali determinare la data a decorrere dalla quale le sopraindicate comunicazioni e notificazioni dovranno essere effettuate per via telematica.

Il **comma 2** aggiunge che tali decreti debbano essere adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il CNF (Consiglio nazionale forense) e i Consigli dell'ordine degli avvocati interessati, al fine anche di individuare i circondari di tribunale ai quali si applica quanto disposto dal comma 1.

Il **comma 3** precisa che le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento, ai difensori e consulenti che non abbiano comunicato l'indirizzo elettronico, siano invece effettuate in cancelleria.

Le disposizioni sopra citate vengono estese dal successivo **comma 4** anche al rito societario.

Il **comma 5** intervenendo sul R.D.L. n. 1578 del 1933, che disciplina la professione di avvocato, prevedendo che per ogni professionista nell'albo degli avvocati debba essere indicato il relativo indirizzo di posta elettronica.

S.A.

Articolo 52. (Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia)

L'**articolo 52** al fine di adottare misure per il contenimento delle spese di giustizia, introduce modifiche al D.P.R. n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, il quale disciplina la riscossione delle spese (ad es. pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie, spese di mantenimento dei detenuti, spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) nell'ambito del processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e le modalità di recupero delle somme dovute all'erario.

L'articolo in esame modifica sia la fase della quantificazione delle somme dovute sia quella della riscossione a mezzo ruolo, **introducendo rispettivamente l'art. 227-bis e l'art. 227-ter, al fine di consentire il recupero delle somme dovute alle casse dello stato in tempi più celeri.**

La previgente disciplina prevedeva che si dovesse attendere un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo di pagamento o - per le spese di mantenimento - dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, per iniziare la procedura di recupero del credito vantato dall'erario, che cominciava con la notifica al debitore dell'avviso bonario di pagamento.

Trascorsi un mese e dieci giorni, in caso di mancato pagamento, si procedeva all'iscrizione a ruolo del credito con la consegna del medesimo al concessionario che procedeva alla riscossione esattoriale, ossia con la notifica della cartella esattoriale e l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni. Trascorso tale termine inutilmente si procedeva infine ad esecuzione forzata, direttamente mediante il pignoramento mobiliare o immobiliare.

Con legge finanziaria del 2008 si era previsto che il Ministero della Giustizia stipulasse una o più convenzioni con una società interamente posseduta da Equitalia spa (ex Riscossione s.p.a.) per la gestione e la riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia

Tali convenzioni non furono però stipulate dal precedente Governo, tanto che si è dovuto intervenire con il presente decreto.

L'articolo 227-bis stabilisce che per la quantificazione dell'importo dovuto si applica la disposizione dell'articolo 211, ossia la quantificazione deve essere effettuata sulla base degli atti, dei registri e delle

norme che individuano la somma da recuperare e degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

L'articolo 227-ter prevede che, dopo la quantificazione dell'importo dovuto si proceda - entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo - con l'adempimento coattivo mediante iscrizione a ruolo.

Dalla notifica da parte dell'agente di riscossione a pagare nel termine di un mese il debitore avrà tempo solo 20 giorni, poiché in mancanza si procederà subito ad esecuzione forzata.

Le modifiche sopra evidenziate, riducendo i tempi della procedura di riscossione, consentiranno il recupero delle somme dovute all'erario in tempi più celeri e con maggiori garanzie.

S.A.

Articolo 53. (Razionalizzazione del processo del lavoro)

L'**articolo 53** contiene modifiche ad articoli del codice di procedura civile relativi al processo del lavoro. Come i successivi articoli contenuti nel Capo IX Giustizia questo intervento ha come obiettivo quello di accelerare i tempi dei processi, che attualmente per l'eccessiva durata minano il principio della certezza del diritto.

Con il **comma 1** viene modificato il dettato normativo dell'articolo 421 del codice di procedura civile. Anziché contenere il rinvio all'articolo precedente si introduce il rinvio espresso all'articolo 420. Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell'inserimento dell'art. 420-bis nel codice di rito civile da parte dal D.Lgs n. 40/2006.

Il **comma 2** contiene invece modifiche al primo comma dell'articolo 429 recante "Pronuncia della sentenza", nell'ambito della disciplina del processo del lavoro.

Il fine di tali modifiche rimane sempre quello di garantire alle parti processuali, ossia a coloro che si rivolgono al servizio giustizia per ottenere tutela dei propri diritti, maggior garanzia di trasparenza e celerità in fase decisionale. Si dispone infatti che il giudice nel momento in cui pronuncia la sentenza con cui definisce il giudizio, ossia dando lettura del dispositivo in udienza, così come avviene ora ai sensi appunto dell'art. 429 c.p.c., dia anche contestualmente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Ciò consentirà alle parti processuali di venire a conoscenza immediatamente, senza dover attendere ulteriormente, le motivazioni che hanno condotto alla decisione finale della propria controversia.

Ed inoltre, sempre per garantire tempi certi della decisione, viene aggiunto, solo per i casi di particolare complessità, un termine massimo per il deposito della sentenza, pari a 60 giorni.

S.A.

Articolo 54. (Accelerazione del processo amministrativo)

Anche tale articolo si pone nell'ottica di **semplificazione e accelerazione dei tempi del processo amministrativo**.

Il **comma 1** prevede modifiche all'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*). Tale articolo attualmente dispone che, se dopo 10 anni dal deposito, il ricorso amministrativo è ancora pendente, la segreteria del giudice amministrativo deve notificare alla parte ricorrente un avviso con il quale la invita a presentare entro i successivi 6 mesi una nuova istanza di fissazione dell'udienza. In assenza di tale nuova istanza viene dichiarata la perenzione del ricorso, ossia la sua estinzione.

Nell'ottica di una esigenza di riduzione del contenzioso e del carico dei tribunali, il comma in esame riduce da 10 a 5 gli anni che devono trascorrere prima che si possa attivare la procedura per dichiarare la perenzione del ricorso.

Il **comma 2** dispone che la domanda di equa riparazione per il danno derivante dall'eccessiva durata del processo amministrativo (art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001 c.d. Legge Pinto) possa essere esperita successivamente alla presentazione al giudice amministrativo di un'istanza volta a far dichiarare il ricorso urgente.

Più complesso il **comma 3** che **interviene sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa** e del relativo personale, apportando modifiche alla struttura del Consiglio di Stato. Attualmente la legge (27 aprile

1982, n. 186) prevede che le 6 sezioni del Consiglio siano ripartite rigidamente in 3 sezioni con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali.

Il comma in esame modifica dunque quanto disposto dalla legge sopra citata, lasciando invece alla discrezionalità del Presidente del Consiglio di Stato, sulla base del carico giudiziario complessivo del Consiglio medesimo, di indicare all'inizio di ogni anno quante e quali sezioni svolgeranno funzioni consultive e quante e quali funzioni giurisdizionali.

Tale modifica, che non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato perché complessivamente le sezioni rimarranno comunque sempre sei, **consentirà invece di dare maggior flessibilità e celerità al contenzioso amministrativo**

Aumentando il numero delle sezioni con funzioni decisionali, si permetterà una maggiore celerità nella definizione sia delle cause pendenti, ossia dell'arretrato, sia di quelle nuove e si consentirà di adeguare questo fondamentale servizio a garanzia dei diritti dei cittadini ai reali bisogni e alle effettive domande di questi ultimi.

Infine il comma trasferisce al Presidente del Consiglio di Stato il potere di determinare la composizione dell'adunanza plenaria, che oggi è attribuito al Consiglio di Presidenza.

S.A.

Articolo 55. (Accelerazione del contenzioso tributario)

L'**articolo 55**, contiene disposizioni volte ad **abbattere i tempi del contenzioso tributario nonché misure deflative del carico giudiziario della Commissione tributaria centrale**.

In particolare, il **comma 1** introduce uno **specifico meccanismo di estinzione automatica dei processi pendenti** innanzi alla Commissione tributaria centrale, che è stata soppressa ma di cui si è disposta la prosecuzione dell'attività fino all'esaurimento del contenzioso in corso di definizione.

Si prevede dunque per questi processi ancora pendenti alla data del 1° gennaio 2008, promossi dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione al momento dell'entrata in vigore della norma in commento, che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria debbano depositare presso la competente segreteria un'apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In caso contrario, ossia qualora gli uffici non si attivino a presentare tale richiesta, i relativi processi si estinguono di diritto.

Infine, anche per ragioni di economia, il comma 2 dell'articolo in esame dispone il blocco della nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale, con eventuale integrazione delle sezioni tramite i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

S.A.

Articolo 56. (Disposizioni transitorie)

L'**articolo 56** dispone che le modifiche apportate dal decreto agli articoli 181 (relative alla cancellazione della causa dal ruolo e disposte dall'art. 50 del decreto) e 429 del codice di procedura civile (relative alla pronuncia della sentenza e disposte dall'art. 53), si applicheranno esclusivamente ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

S.A.

Capo X Privatizzazioni

Articolo 57. (Servizi di Cabotaggio)

L'articolo dispone che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione siano esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del D.Lgs. 422/1997 in quanto applicabili al settore.

(Il regolamento comunitario 3577/92 ha fissato il principio della libera prestazione di servizi di cabotaggio marittimo negli Stati comunitari per tutti gli armatori comunitari che impiegano navi comunitarie. La sola deroga prevista riguarda l'imposizione di obblighi di servizio pubblico e/o il contratto di servizio pubblico, nell'ipotesi in cui manchi, su una o più rotte e/o linee, un servizio sufficiente a garantire la continuità territoriale.)

Il comma 2 dell'articolo in oggetto dispone che le risorse statali destinate al finanziamento del servizio pubblico di cabotaggio marittimo siano altresì destinate ad integrare la compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio. Le risorse sono ripartite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nei limiti delle risorse disponibili. Per accedere al contributo le Regioni stipulano contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la conferenza Stato-Regioni.

Il comma 3 prevede che, su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.

La gestione dei suddetti servizi è disciplinata da Convenzioni (la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2008) stipulate tra le società del Gruppo e i Ministeri competenti che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento a favore delle stesse società di un corrispettivo annuo d'equilibrio a fronte degli obblighi di servizio pubblico, da determinarsi sulla base di precisi criteri, tenuto conto di particolari parametri di spesa.

(Il gruppo Tirrenia risulta attualmente così articolato: la Tirrenia, capogruppo, esercita i collegamenti con Sardegna, Sicilia e, tramite flotta della Divisione Adriatica, con Albania e Tremiti; la Caremar con le isole del Golfo di Napoli e le Ponziane; la Saremar con isole minori sarde e Corsica; la Siremar con Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria; la Toremar infine con l'Elba e l'arcipelago toscano).

L'intenzione del Governo di attivare tempestivamente la privatizzazione di Tirrenia è affermata anche nel Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2009-2013.

Il comma 5 dispone infine la soppressione del secondo periodo del comma 192, dell'articolo 2, della legge 662/1996302 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997), che prevedeva l'obbligo del Governo di trasmettere un piano industriale relativo agli effetti della cessione di quote azionarie che comportassero la perdita della maggioranza del capitale sociale in società di trasporto aereo ovvero di servizi marittimi nazionali e internazionali, nonché in società di supporto di queste ultime, partecipate da IRI Spa e FINMARE Spa.

A.T.

Articolo 58. (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali)

Si prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali dispongano l'individuazione, con delibera del proprio organo di Governo dei singoli beni immobili che ricadono nel territorio di propria competenza. Tali beni devono essere non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati o dismessi.

La finalità della norma è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali e di redigere un "Piano delle Alienazioni immobiliari" da allegare al bilancio di previsione dell'ente.

Il comma 2 inoltre stabilisce che l'inserimento degli immobili nel Piano, come sopra disposto, ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

In particolare, la norma prevede che la deliberazione del predetto Piano delle Alienazioni da parte del consiglio comunale, costituisca una variante dello strumento urbanistico generale. Si specifica altresì che tale variante, poiché riferita ai singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.

La procedura prevista al comma 2 del citato articolo 3-bis, mediante la quale il Ministero dell'economia può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma, è previsto si applichi esclusivamente ai soggetti diversi dai comuni, e l'iniziativa di tali attività viene rimessa all'ente proprietario dei beni da valorizzare.

Il comma 7 prevede che i soggetti di cui all'articolo 1 possano in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

Il comma 8 dispone che gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possano conferire i propri beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione.

Si dispongono alcuni esoneri a favore dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché delle società c.d. "veicolo" con le quali essi operano nel campo immobiliare. In particolare, si esonera dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale; il comma 19 esonera la società veicolo dal fornire per la rivendita dei beni immobili ad essa trasferiti, la garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

A.T.

Articolo 59. (Finmeccanica S.p.a.)

Nel caso in cui Finmeccanica deliberi aumenti di capitale finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia è autorizzato a sottoscrivere azioni per un massimo di 250 milioni di euro, mediante l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato.

Il comma dispone che possano essere utilizzate le risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato, e che le stesse riserve vengano versate su contabilità speciale.

F.Q.

Titolo III STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo I Bilancio dello stato

Articolo 60. (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)

Il comma 1 riduce le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per gli importi fissati nell'elenco 1, con indicazione separata della componente relativa alle spese predeterminate per legge.

Il comma 2 si occupa delle esclusioni dalle riduzioni di spesa di: stipendi, assegni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e comprensive delle entrate, comprese le regolazioni contabili col le Regioni; trasferimenti a enti territoriali obbligatori; fondo ordinario delle università; risorse per la ricerca; risorse destinate al 5 mille; risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o da accordi internazionali.

I commi 3, 4, 5 e 6 disciplinano la possibilità di introdurre variazioni quantitative alla legislazione di spesa. La rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi è consentita nel limite massimo del 10 % delle risorse stanziare per gli interventi stessi.

Il comma 7 prevede che ogni disposizione normativa che comporti nuovi o maggiori spese sia coperto con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all' indebitamento netto del conto consolidato dalle pubbliche amministrazioni; tutto questo al fine di assicurare il rispetto dei parametri internazionali e del patto di crescita e stabilità.

Il comma 8 integra il Fondo per le esigenze gestionali nello stato di previsione del Ministero dell' Economie delle Finanze, di 100milioni di euro per il 2009 e 300milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Il comma 9 autorizza il Ministro dell'Economia delle Finanze ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 10 prevede che per il 2009, non si applichino le disposizioni degli articoli 507 e 508 della legge finanziaria per il 2007.

I commi 11 e 12 prevedono riduzioni di spesa.

Il comma 13 interviene sulla legge finanziaria per il 2006 sulle disposizioni volte a rafforzare il controllo della spesa pubblica in fase di gestione del bilancio.

Il comma 14 introduce disposizioni sanzionatorie nei confronti dei funzionari responsabili in relazione al controllo e al monitoraggio della spesa pubblica: la mancata segnalazione dell'andamento della spesa, tale da non garantire rispetto delle originarie previsioni di spesa, costituisce per il funzionario responsabile, un elemento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Il comma 15 reintroduce la norma che prevedeva un limite per le amministrazioni dello stato all'assunzione mensile di impegni di spesa.

La norma (che esclude il comparto sicurezza e del soccorso) dispone che a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello stato possono assumere mensilmente impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista. Il divieto non si applica alle seguenti spese: stipendi, pensioni e altre spese fisse o di natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi; interessi; poste correttive e compensative delle entrate; spese per accordi internazionali ed obblighi comunitari; annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento dei mutui.

A.M.

Articolo 61. (Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti)

La norma estende il controllo contabile esercitabile nei confronti delle amministrazioni regionali.

Il comma 1 prevede che le sezioni regionali di controllo potranno esercitare il controllo sulla gestione anche in corso di esercizio.

L'attivazione del controllo in corso di gestione è decisa dalle sezioni regionali di concerto con il Presidente della Corte dei Conti e può far seguito ad una richiesta in tal senso delle commissioni competenti dei consigli regionali.

I restanti commi della norma in esame disciplinano le tipologie di intervento delle sezioni regionali e i conseguenti obblighi dell'amministrazione regionale, individuando le procedure da utilizzare in relazione alle violazioni riscontrate dalla Corte in sede di controllo concomitante sulla gestione.

A.M.

Articolo 62. (Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

L'articolo in questione dispone delle azioni volte a contenere l'indebitamento delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali, delineando vari interventi.

Tra queste vi sono:

- divieto di stipulare (fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 2 dell'articolo in oggetto) contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, previsti all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- divieto, come scritto esplicitamente nel Testo, "di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi".

Ora, per meglio identificare l'oggetto della nostra analisi, ricordiamo – brevemente – che i derivati sono strumenti finanziari che i soggetti creditizi (vedi ad es. le banche) hanno proposto, in questi ultimi anni, a piccoli imprenditori ed anche a molti Enti Locali, con il fine (apparente) di fornire loro una copertura dal forte innalzamento dei tassi, ma con l'effetto (concreto) di portarli, in molti casi (vedi quanto successo di recente), ad indebitarsi per milioni di euro.

Comunque, tornando ad un discorso più generale, è da sottolineare come in questo articolo, oltre a prevedere norme comportamentali per il mondo delle autonomie locali (da un punto di vista della buona *governance* finanziaria), ci si richiami direttamente, nelle prime righe, all'articolo 119 della Costituzione che, finalmente, a breve, grazie alla Lega Nord, troverà applicazione concreta.

Ad ogni buon conto, con questo articolo si pone rimedio ad un tema spinoso, in quanto – nella situazione economica odierna – occorre contenere il debito delle Regioni e degli Enti Locali e, inoltre, regolamentare la

materia in oggetto. Questo, però, avverrà concretamente nel momento in cui verrà emanato il regolamento ministeriale (Ministro dell'Economia e delle Finanze), in cui vengono individuate le tipologie degli strumenti finanziari derivati che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali potranno stipulare, e in cui verranno anche individuati i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.

R.M.

Articolo 63. (Esigenze prioritarie)

Comma 1

Il primo comma dell'art. 63 incrementa di 90 milioni di euro, per il 2008, la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, e si riferisce all' art. 1, comma 1240, della legge 296 / 2006.

A.M.

Comma 2

Il secondo comma esclude per il 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ed enti pubblici, previsto dalla legge finanziaria per il 2007, nel caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione degli enti e organismi pubblici.

Le economie previste dal procedimento di riordino ammontano, per il 2008 a 310 milioni di euro e a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

A.M.

Comma 3

Il comma contiene ottime notizie per il "Fondo per il Funzionamento delle Istituzioni scolastiche", che si occupa dei processi di finanziamento nei confronti delle scuole statali: il Fondo viene infatti incrementato di 200 milioni di euro, per l'anno 2008.

F.Q.

Comma 4

Il comma 4 autorizza una spesa di 300 milioni di euro per il 2008 per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa. La destinazione del contributo verrà individuata con decreto del Ministro dell'economia e del Ministro delle infrastrutture, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

A.MA.

Comma 5

L'articolo prevede una disposizione volta a consentire all'Anas S.p.A. di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in accordi pregressi.

A tal fine, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, si autorizza l'ANAS S.p.A. ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

A.T.

Comma 6

Il comma 6 prevede il rifinanziamento del Fondo per l'occupazione di 700 milioni di euro per l'anno 2009.

A.MA.

Comma 7

Il comma 7 prevede l'integrazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa 356 del Fondo per le politiche sociali, determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

Per l'anno 2009 in tabella C della legge n. 244 del 2007 è stato previsto uno stanziamento pari a euro 1.291.697.000357.

Questa misura, che caratterizza l'attenzione dell'attuale governo per le fasce deboli, segna un evidente cambio di rotta rispetto a quanto attuato dal precedente governo di Centrosinistra che, con l'articolo 2, comma 437, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), aveva invece ridotto, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, lo stanziamento del citato Fondo di 1.250.000 euro, con destinazione al finanziamento del Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.

F.S.

Comma 10

Il comma 10 prevede il reintegro del Fondo per gli interventi strutturali di politica per la copertura dei rinnovi contrattuali e degli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali (500 milioni di euro a decorrere dal 2008 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009).

A.MA.

Comma 11

Il comma 11 autorizza l'INAIL ad operare in forma diretta per la realizzazione di investimenti in infrastrutture di interesse regionale, nel limite di spesa di 75 milioni di euro per il solo anno 2008.

A.MA.

Comma 12

Il comma 12 dell'articolo 63 ricostituisce la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. Il Fondo in questione è stato istituito dall'articolo 1, comma 304, della legge 244/2007367, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

La norma autorizza stanziamenti per l'acquisto delle seguenti categorie di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale: veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale; veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie; autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale; elicotteri e idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori, interessate da fenomeni di pendolarismo.

Viene altresì prevista la corresponsione di contributi in relazione ai mutui contratti, da enti locali e soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi contemplati dalla medesima legge in vista dello sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico ed in particolare dei sistemi di trasporto rapido di massa e di tranvie veloci.

Viene previsto che l'individuazione degli interventi da finanziare, ai sensi della legge 211/1992, sia effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e che le relative risorse siano destinate, in misura non superiore al 20 per cento, al completamento delle opere in corso di realizzazione. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, o alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse stanziati dal comma in esame.

La dotazione originaria del Fondo era di:

113 milioni di euro per l'anno 2008,

130 milioni di euro per l'anno 2009,

110 milioni di euro per l'anno 2010.

La norma conferma quegli stanziamenti e prevede un ulteriore stanziamento di 110 milioni di euro per l'anno 2011.

Per gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno indicati in tabella D della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 468/1978.371

A.T.

Comma 13

Il comma 13 demanda la ripartizione delle risorse del Fondo tra le finalità previste dal precedente comma 12 a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; nella ripartizione delle risorse si dovrà tenere conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. Per il triennio 2008-2010 le risorse sono attribuite in misura pari tra le due finalità previste dal comma 12.

A.T.

Articolo 63-bis. (Cinque per mille)

Questo articolo, introdotto *ex novo* dalla legge di conversione, conferma, per il 2009, il meccanismo del cinque per mille nella sua versione originaria, approvata dal Governo della Casa delle Libertà con i commi 337-340 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

In particolare viene reinserita la possibilità di destinare il cinque per mille alle attività sociali svolte dal comune di residenza, inspiegabilmente eliminata dal Governo Prodi e fortissimamente caldeggiata, invece, dalla Lega Nord.

Confermata, inoltre, la possibilità di destinazione per il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

L'autorizzazione di spesa complessiva (380 milioni) è incrementata per il 2009 di 20 milioni.

F.S.

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Articolo 64. (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

A partire dall'anno scolastico 2009-2010 ed entro il 2011-2012 verrà aumentato il rapporto alunni/docenti di un punto percentuale. È inoltre prevista una riduzione pari al 17% della dotazione organica di bidelli, tecnici di laboratorio e personale di segreteria.

Il Ministro dell'Istruzione predisporrà nei prossimi 45 giorni un piano programmatico per la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali. Con regolamenti da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, il Ministero provvederà inoltre alla revisione dell'assetto organizzativo e didattico, attraverso l'accorpamento delle classi di concorso, la modifica dei piani di studio, dei quadri orari, della formazione delle classi e della didattica della scuola primaria.

I dirigenti della Scuola dovranno assicurare la puntuale realizzazione del piano di razionalizzazione: il mancato raggiungimento degli obiettivi comporterà l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale.

I commi dal 6 al 9 riguardano invece le economie di spesa: dovranno realizzarsi economie lorde di spesa non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni per il 2010, a 2.538 milioni per il 2011, e a 3.188 milioni a partire dal 2012.

Per valutare la realizzazione degli obiettivi finanziari previsti, viene costituito un Comitato di verifica tecnico-finanziaria, a cui non spettano compensi né rimborsi spese.

Il 30% dei risparmi di spesa è destinato, a partire dall'anno 2010, a incrementare le risorse contrattuali del personale della Scuola.

F.Q.

Articolo 65. (Forze armate)

Il presente articolo prevede tagli al comparto delle Forze Armate. In particolare il comma 1 stabilisce che gli oneri relativi alla professionalizzazione delle forze armate siano ridotti del 7% per il 2009 e del 40% dal 2010. Il secondo comma prevede che dal 2010 i risparmi di cui al comma 1 possono essere conseguiti, per la parte eccedente il 7%, in alternativa anche parziale alle modalità previste dal medesimo comma mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della Difesa in altri settori di spesa.

Infine il comma 3 specifica che dalle riduzioni indicate al comma 1 devono conseguite economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro dal 2010.

In caso di accertamento di minori economie, si dovrà provvedere a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della Difesa ad eccezione delle spettanze del personale.

A.M.

Articolo 66 (Turn over)

L'articolo contiene misure tese a limitare le assunzioni nella pubblica amministrazione.

In particolare (fatti salvi gli specifici programmi di assunzione già previsti dalla normativa vigente – in particolare per quanto riguarda i corpi di polizia, il comando nazionale dei vigili del fuoco e le Agenzie fiscali –, le procedure di mobilità e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette) le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e le agenzie potranno procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato:

- per l'anno 2009, nel limite del 10 per cento delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente;
- per gli anni 2010-2011, nel limite del 20 per cento del personale cessato nell'anno precedente,
- a decorrere dal 2013 le assunzioni di personale potranno avvenire nei limiti delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e non dei posti vacanti in organico.

Per gli anni interessati viene specificato che le disposizioni riguardano anche il personale in regime di diritto pubblico e che il limite è connesso sia al costo delle assunzioni rispetto alle economie dei cessati sia al numero da assumere rispetto alle unità cessate nell'anno precedente.

Viene inoltre disposta la soppressione dei fondi per le assunzioni in deroga, già previsti per gli anni 2009 e 2010.

A.M.A.

Articolo 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi)

L'articolo reca disposizioni in materia di contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca, e delle università al fine del contenimento della spesa.

A.MA.

Articolo 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)

Nell'articolo si dispone un taglio degli organismi collegiali inutili. Un Dpcm, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, individuerà espressamente gli organismi collegiali ritenuti inutili, che verranno perciò eliminati.

Il taglio riguarda anche le strutture amministrative che svolgono attività tecniche ed elevata specializzazione presso le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ma che rientrano tra le funzioni istituzionali delle amministrazioni stesse.

L'articolo individua inoltre già alcune strutture da sopprimere: l'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e delle forme di illecito all'interno della Pubblica Amministrazione; l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione; la Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.

A.MA.

Articolo 69 (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali)

L'articolo prevede il differimento di 12 mesi della progressione economica automatica degli stipendi dei magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e Forze di polizia, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari, personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

A.MA.

Articolo 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio)

L'articolo sopprime, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, l'erogazione di trattamenti economici aggiuntivi, concessi per infermità derivanti da causa di servizio ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mantenendo però l'equo indennizzo. La disposizione contenuta nel presente articolo non si applica al comparto sicurezza e difesa.

A.MA

Articolo 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo introduce una nuova disciplina relativa ai periodi di assenza per malattia e di permesso retribuito per i dipendenti pubblici. La materia era fino ad oggi regolamentata dalla contrattazione collettiva. Da oggi in poi la materia sarà disciplinata dalla presente normativa e non potrà essere derogata dai contratti od accordi collettivi.

In particolare viene stabilito:

- nei primi 10 giorni di assenza per malattia al dipendente pubblico viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità emolumento o trattamento accessorio; resta comunque fermo il trattamento economico più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi per le assenze di malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital e per le assenze dovute a patologie gravi, che richiedono terapie salvavita (comma 1);
- viene introdotto l'obbligo per le malattie di durata superiore a 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nello stesso anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica (comma 2);
- le assenze di malattia non sono valide ai fini del computo della contrattazione integrativa, con esclusione però per le assenze di maternità e paternità, permesso per lutto, permessi riconosciuti ai portatori di handicap grave;

- il dipendente pubblico assente per malattia dovrà assicurare una reperibilità per una fascia oraria molto più lunga della precedente: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.

Per quanto riguarda infine i permessi concessi per particolari motivi familiari o personali, introdotti dalla contrattazione collettiva, e quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone con grave disabilità, attualmente fruiti in giorni od ore, si stabilisce che tali permessi possono essere fruiti soltanto ad ore, fermi restando i tetti massimi già previsti dalle normative di settore.

A.MA

Articolo 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)

L'articolo introduce un nuovo istituto, l'**esonero dal servizio**, da attuare su base volontaria per il triennio 2009-2011. Il nuovo istituto serve a favorire la progressiva riduzione del personale nelle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, con l'eccezione del personale della scuola.

Può usufruire di tale istituto solo il personale che si trova nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (cioè, deve avere più di 35 anni di contribuzione). E' facoltà dell'amministrazione accettare la richiesta. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione. Per il personale che svolge in modo continuativo attività di volontariato adeguatamente documentata il trattamento economico è elevato dal 50 al 70 per cento.

All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni rese dal dipendente come lavoratore autonomo o collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dall'amministrazione pubblica.

Il comma 7 dell'articolo rimette alla valutazione dell'amministrazione interessata la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. La domanda di permanenza in servizio va presentata all'amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo, previsto dal proprio ordinamento.

Il comma 11, infine, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro del personale dipendente della pubblica amministrazione, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. La presente normativa non si applica a magistrati e professori universitari.

A.MA

Articolo 73 (Part-time)

L'articolo modifica la disciplina del lavoro a tempo parziale presso le pubbliche amministrazioni.

In particolare non sarà più possibile la collocazione a part-time automatica per i dipendenti pubblici (cioè il part-time non sarà più un diritto soggettivo del lavoratore), ma saranno le rispettive amministrazioni a riservarsi di concedere o meno il part-time richiesto.

Inoltre per rigettare la richiesta non sarà più necessario un grave pregiudizio organizzativo, ma un pregiudizio ordinario, discrezionalmente valutabile dall'amministrazione, in base alle esigenze del buon funzionamento della medesima amministrazione.

A.MA

Articolo 74 (Riduzione degli assetti organizzativi)

L'articolo obbliga la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse quelle fiscali, gli enti pubblici non economici a ridimensionare l'articolazione delle strutture di vertice, riducendo gli uffici dirigenziali, sia a livello generale sia a livello non generale, rispettivamente del 20 e del 15 per cento di quelle esistenti.

Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono ridotte.

Inoltre si dovrà ridurre anche le dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura corrispondente al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A.MA

Articolo 76 (Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio)

L'articolo reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali e delle camere di commercio.

In particolare (comma 1) viene chiarito innanzi tutto che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. A queste spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per gli utilizzi, a vario titolo, di personale proveniente da altri enti, senza che da ciò ne derivi l'estinzione del rapporto di pubblico impiego (distacchi comandi ed altre forme di utilizzo).

Viene ripristinato il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, come sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (comma 4).

Per evitare il rigonfiamento delle dotazioni organiche delle Camere di commercio (comma 8), viene stabilito che il personale delle aziende speciali, create dalle Camere di commercio stesse e successivamente cessate, non può transitare direttamente alle Camere di commercio di riferimento. Allo scopo occorrerà una procedura selettiva di natura concorsuale, nel rispetto dei vincoli alle assunzioni vigenti. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con quanto stabilito con il presente comma.

A.MA

Capo III **Patto di stabilità interno**

Articolo 77. (Patto di stabilità interno)

Per il triennio 2009-2011 gli Enti locali concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rispettivamente per 3.150 milioni di euro nel 2009, 5.200 milioni di euro nel 2010 e 9.200 milioni di euro nel 2011. Il presente patto di stabilità si applica a Regioni, Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Gli stanziamenti relativi agli interventi individuati in un elenco annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno (commi 1-2).

In vista del federalismo fiscale ed alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, viene istituito un fondo unico, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni per finanziare funzioni di competenza regionale. Il fondo unico sarà costituito nel 2010 e i criteri di ripartizione verranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'Economia e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (commi 2bis-2quater).

C.T.

Articolo 77-bis. (Patto di stabilità interno per gli enti locali)

L'articolo 77-bis disciplina il Patto di stabilità interno e la crescita per Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Per questi enti, a seconda che abbiano o meno rispettato il Patto per il 2007, presentino per lo stesso anno un saldo positivo o negativo o siano stati o meno commissariati, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario sono applicate al saldo dell'anno 2007 percentuali diverse. Gli Enti locali inadempienti al Patto sono soggetti alla riduzione del 5% dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno, non possono impegnare, nell'anno successivo, spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, né ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, né assumere personale. Per il triennio 2009-2011, inoltre, gli Enti locali non possono deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

C.T.

Articolo 77-ter. (Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome)

L'articolo 77-ter disciplina il Patto di stabilità interno e la crescita per Regioni e Province autonome. Per questi enti, le spese per la sanità e quelle per la concessione di crediti non rientrano nella disciplina generale del Patto; i tetti di spesa sono determinati da un accordo fra gli enti e il Ministero dell'Economia, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si applicano le misure. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno Regioni e Province autonome inadempienti non possono, nell'anno successivo, impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, né ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, né procedere ad assunzioni di personale. Regioni e Province autonome, nel triennio 2009-2011, non possono deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato.

C.T.

Articolo 77-quater. (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)

L'art. 77-quater prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, Regioni, Province autonome ed Enti locali devono versare i trasferimenti e i contributi dello Stato nella contabilità speciale infruttifera loro intestata presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sono accreditate entro il quinto giorno successivo presso il tesoriere regionale o provinciale. Gli Enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa (i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio).

C.T.

Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidità

Articolo 79. (Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)

Il finanziamento ordinario statale per il Servizio sanitario nazionale per il 2009 viene quantificato in 102.683 milioni di euro, in 103.945 per il 2010 e in 106.265 per il 2011. Per gli anni 2010 e 2011 sarà possibile l'accesso al finanziamento integrativo solo in presenza della stipula di una intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che preveda la riduzione dei posti letto ospedalieri, l'impegno a ridurre le spese concernenti gli organici e le funzioni del personale degli enti del Ssn, e l'impegno ad attivare la contribuzione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, anche esenti, in caso di deficit di bilancio del settore sanitario. Il disposto amplia i criteri di determinazione, da parte del Ministro competente, delle tariffe massime delle prestazioni erogate da strutture private. Viene inoltre modificata la disciplina che regola gli accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture erogatrici dei servizi, in modo che le relative attività, con oneri a carico del Ssn, siano ricondotte nell'ambito della programmazione regionale delle attività sanitarie e dei conseguenti costi. Ancora, l'articolo prevede il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni per reddito sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Ssn: un decreto del ministro dell'Economia disciplinerà le modalità attuative. In assenza della stipula dell'intesa Stato-Regioni entro il termine stabilito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un regolamento ministeriale determina gli standard necessari previsti dalla norma in esame. I progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, indicati nel Piano sanitario nazionale, sono elaborati su linee guida del ministro competente ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome. Per agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di carattere prioritario, il ministero dell'Economia e delle finanze eroga, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione. Le regioni che hanno stipulato l'accordo riguardante i piani di rientro dai deficit sanitari potranno destinare parte delle risorse - inerenti al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico - alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per le attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale. Per garantire l'economicità nell'utilizzo delle risorse le Regioni dovranno assicurare per ciascun soggetto erogatore un controllo analitico di almeno il 10% delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione. Il finanziamento

statale è incrementato di 184 milioni per il 2009 e di 69 milioni a decorrere dal 2010 per l'attuazione del «Progetto Tessera Sanitaria», per il collegamento telematico dei medici e per la ricetta elettronica.

F.S.

Articolo 80. (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)

Finalmente viene adottata una misura che la Lega Nord auspica da quasi un ventennio. In base a quanto disposto dall'art. 80, l'Inps attua, durante tutto il 2009, un piano straordinario di verifica sui titolari di invalidità civile, procedendo ai relativi accertamenti. La mancata presentazione alla visita medica, in assenza di valida giustificazione, comporta la sospensione del pagamento. Qualora l'invalido non dovesse fornire idonee motivazioni, l'Inps revoca il beneficio economico entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione.

Se le giustificazioni addotte sono ritenute valide, viene comunicata una nuova data di visita medica, alla quale l'invalido non può sottrarsi, pena la perdita della provvidenza.

Per ultrasessantenni, minori invalidi al 100% e soggetti con patologie irreversibili le visite sono domiciliari.

F.S.

Titolo IV PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo I Misure fiscali

Articolo 81. (Settori petrolifero e del gas)

Con la conversione in legge del decreto-legge 112/08 sono state apportate alcune modifiche all'articolo in esame; in particolare sono stati soppressi i commi da 1 a 15 del decreto-legge relativi al versamento allo Stato di una ulteriore aliquota di produzione (*royalty*) da parte dei titolari di concessioni di coltivazione che avrebbe dovuto alimentare anche il fondo di solidarietà di cui ai commi 29, 30 e 31 dello stesso articolo.

Vengono mantenute sostanzialmente invariate, invece, le disposizioni relative all'introduzione di una addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) fissata nella misura del 5,5%. L'addizionale che, in deroga a quanto stabilito dallo Statuto dei contribuenti (L. 212/2000), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita ai settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio, della produzione o commercializzazione di benzine, petroli e gas naturale, e della produzione o commercializzazione di energia elettrica. In aggiunta rispetto al decreto, l'aliquota verrà applicata anche nel caso di soggetti operanti in settori diversi da quelli elencati, qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione, invece, non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AAEG) oltre a vigilare sulla corretta osservanza della norma affinché non vengano aumentati i prezzi dei prodotti con lo scopo di recuperare le maggiori imposte a scapito dei consumatori, dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni citate (commi 16-18). Nelle finalità del nuovo Governo, la cosiddetta Robin tax rappresenterà un prelievo sui ricavi che i petrolieri avranno conseguito dall'aumento del costo del petrolio riferito alle scorte petrolifere; ciò è legato al maggiore utile derivante dalla differenza tra le scorte di petrolio comprate e accantonate a prezzi più bassi e poi vendute a valore di mercato cresciuto.

Inalterati i commi dal 19 al 25 relativi ai criteri di valutazione per le giacenze di magazzino. Per le imprese operanti nei settori petroliferi (ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, raffinazione del petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale), con volume d'affari superiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore, sono così attribuiti i criteri per la valutazione delle rimanenze ai fini fiscali, con l'introduzione di un regime di tassazione sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze medesime (viene modificato il TUIR, Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986).

Si dispone pertanto l'obbligo di applicare il metodo F.I.F.O (*"primo entrato, primo uscito - First In, First Out"*) nella valutazione delle rimanenze di fine esercizio; i primi beni ad essere entrati sono i primi ad essere venduti e vengono valutati in base al costo sostenuto negli acquisti più recenti. Ciò comporta, in presenza di prezzi crescenti, un valore delle rimanenze più elevato rispetto a quello determinato applicando il metodo L.I.F.O (*"ultimo entrato, primo uscito - Last In, First Out"*) e, pertanto, la possibilità di una maggiore incidenza fiscale (il metodo L.I.F.O, invece, consiste nella precedenza, nelle vendite, dei prodotti acquistati più di recente con la possibilità, quindi, di ottenere maggiori ricavi dai prodotti di più vecchia data in caso di aumenti dei prezzi). Il meccanismo F.I.F.O, già adottato in Francia, obbligherà perciò gli operatori a passare ad una gestione contabile delle scorte destinata a contrastare i maggiori ricavi derivanti dall'acquisto di greggio a prezzi più bassi che poi viene rivenduto nei momenti di picco sui mercati.

Le nuove disposizioni del TUIR entrano in vigore nel 2008; il maggior valore delle rimanenze determinato, non concorre alla formazione del reddito ma è soggetto al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'IRES (imposta sul reddito delle società) e dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), fissata in misura pari al 16% (si introduce così un regime di tassazione sostitutiva in luogo del regime ordinario). Vengono disciplinate, infine, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva che può essere effettuato in un'unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo, di cui due negli esercizi successivi, con pagamento dell'interesse del 3% annuo. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini fiscali (c.d. affrancamento) a decorrere dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione ma le eventuali svalutazioni delle rimanenze non producono effetti fiscali nei primi tre anni fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva.

Nel caso di cessione di azienda entro il termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, sul maggior valore attribuito alle rimanenze rivalutate, l'aliquota di imposta sostitutiva è elevata al 27,5%.

Soppressi i commi dal 26 al 28 che imponevano ai titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, a partire dal 2009, il versamento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'1% delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008.

Conseguentemente alla soppressione dell'aliquota di produzione (*royalty*) di cui al comma 9 del presente articolo, il Fondo speciale di solidarietà istituito per soddisfare prioritariamente le esigenze di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (commi 29-30; il comma 31 presente nel decreto-legge è stato soppresso) continuerà ad avvalersi, fra gli altri, delle somme derivanti da trasferimenti dal bilancio dello Stato e da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed enti operanti nel comparto energetico ma non più dagli introiti dovuti allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi (in compenso, il predetto Fondo sarà ulteriormente alimentato da altre somme conseguenti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili da specifica Decisione della Commissione europea). *"Per la prima volta nel nostro sistema si introduce un fondo pubblico-privato che sarà alimentato tanto da trasferimenti di bilancio quanto da donazioni esterne"*; così si è espresso il Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti alla notizia di un contributo volontario di 200 milioni di euro da parte dell'Eni al Fondo di solidarietà, aggiungendo, poi: *"l'Eni sarà il primo donatore ma non sarà il solo"* e *"credo che questo strumento identificherà anche in Italia una via che è tipica di altri Paesi del mondo per il concorso di pubblico e privato per la solidarietà"*.

Non hanno subito particolari modifiche, infine, i commi 32-38 relativi all'introduzione di una carta acquisti come sostegno nelle spese, con oneri a carico dello Stato, per i cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. Questo provvedimento, rivolto alle fasce più deboli della popolazione, rappresenta un altro importante segnale, da parte del nuovo Governo, di concreto aiuto e fattiva vicinanza alla popolazione in un momento non facile dal punto di vista economico per le famiglie, in conseguenza dei continui aumenti dei prezzi dei generi alimentari, del costo delle bollette energetiche e della fornitura di gas. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina i criteri e le modalità di fruizione del beneficio (che comunque dovrà essere attivato entro il 30 settembre 2008), l'entità del beneficio e l'individuazione dei titolari del beneficio (si terrà conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato nonché della situazione economica del nucleo familiare).

Al fine di favorire l'individuazione dei titolari del beneficio, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici collaborano alla fornitura di tutte le indicazioni utili e necessarie allo scopo; apposite convenzioni tra i Ministeri ed il settore privato, sosterranno le agevolazioni economiche in favore dei titolari delle carte acquisti. La copertura finanziaria del progetto è garantita dal Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui al comma 29 del presente articolo.

In conclusione, sono stati introdotti, rispetto al decreto-legge, due nuovi commi: il comma 38-bis dispone che il Governo, entro sei mesi dall'approvazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (comma 33) e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti; il comma 38-ter che rivede la dotazione del Fondo per gli interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica" successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

C.T.

Articolo 82. (Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative)

I commi 1-5 prevedono la deducibilità nei limiti del 96% del loro ammontare, ai fini Ires e Irap, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La misura dell'indeducibilità è fissata al 4%, limitata al 3% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I commi 6-8 sanciscono che la deducibilità nell'esercizio della variazione della riserva sinistri delle assicurazioni passi dal 60 al 30 per cento.

Cambiano gli accenti per le imposte di bollo assolte in modo virtuale da banche e assicurazioni. La percentuale per banche e società finanziarie (prima della manovra al 70%) passa al 75% già a decorrere dal 2008, dal 2009 passerà all'85%, e al 95% a partire dal 2010. Per le assicurazioni quest'anno si passa dal 12,4 al 14 per cento. Sarà del 30% nel 2009 e del 40% a partire dal 2010. Diminuisce anche la percentuale di deduzione delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (dallo 0,4 allo 0,3%). Le quote che eccedono questo limite saranno deducibili in 18 esercizi anziché in nove. Aumenta il prelievo sulle riserve matematiche dei rami vita. Inoltre si applica un'imposta di registro pari all'1% per le locazioni di immobili strumentali e del 2% per le locazioni di immobili abitativi, realizzate nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi, società consortili e cooperative. Viene prorogata al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina che prevedeva l'abrogazione dell'esenzione Iva sulle prestazioni di tipo ausiliario svolte nell'ambito di gruppi bancari.

I commi dal 17 al 22 contengono le disposizioni relative ai fondi di investimento immobiliare. In particolare, aumenta dal 12,5% al 20% la ritenuta alla fonte sui proventi derivanti dalla partecipazione a ogni tipo di fondo immobiliare di diritto italiano. Viene, inoltre, stabilita una patrimoniale dell'1% per i cosiddetti fondi immobiliari familiari, calcolata sull'ammontare del valore netto dei fondi. La patrimoniale è subordinata alla verifica di requisiti annuali da parte delle società di gestione del risparmio.

I commi 23 e 24 prevedono il taglio delle agevolazioni in materia di stock options (opzioni *call* europee o americane, che danno il diritto di acquistare azioni di una società ad un determinato prezzo d'esercizio, esistenti solo per le società per azioni quotate), in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. I commi a partire dal 25 prevedono misure restrittive per le cooperative. In particolare, le coop a mutualità prevalente con determinati requisiti di bilancio dovranno destinare il 5% dell'utile netto per finanziare la "social card". La ritenuta a titolo di imposta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai propri soci persone fisiche passa dal 12,5% al 20 per cento. Aumenta dal 30 al 55% la quota di utili netti che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi.

F.S.

Articolo 83. (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria)

I primi due commi prevedono la predisposizione di piani di controllo da parte del INPS e del Agenzia delle Entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni. Le menzionate amministrazioni determinano le modalità di attuazione della norma in esame tramite un'apposita convenzione.

Il comma 3 dispone che l'agenzia delle entrate, nel triennio 2009-2011, realizzi un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse al fine di incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale.

Tale incremento, deve risultare pari ad almeno il 10% rispetto alla capacità impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008.

Il comma 4 interviene sulla partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale, in particolare si dispone che il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce con cadenza semestrale ai comuni anche tramite l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito.

Il comma 5 dispone l'incremento della capacità operativa destinata al contrasto delle frodi dell'IVA, sia nazionali che comunitarie da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza.

Tale incremento dovrà realizzarsi anche tramite l'orientamento delle funzioni e delle strutture dei suddetti soggetti istituzionali, che dovrà essere finalizzato ad assicurare l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine, la definizione di apposite metodologie di contrasto, la realizzazione di specifici

piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi e infine il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

Il sesto comma dispone che il coordinamento operativo tra i suddetti soggetti istituzionali sia assicurato mediante un costante scambio informativo, anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

Il comma 7 dispone poi che gli esiti delle attività svolte formino oggetto di apposite relazioni annuali al ministero dell'economia e delle finanze.

I commi dall' 8 al 15 enunciano un complesso di disposizioni riguardanti l'attività di controllo e di accertamento delle agenzie fiscali e della SOGEI (società di Information e Communication Technology del ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il comma 8 prevede un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche per il triennio 2009-2011.

Il comma 9 reca che nella selezione delle posizioni rilevanti ai fini dei controlli straordinari, sia data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato alcun debito di imposta, ma per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

Il comma 10 stabilisce che il contributo della Guardia di Finanza al piano straordinario di controlli si esegua mediante la destinazione di adeguata quota della capacità operativa del suddetto corpo alle attività di acquisizione di elementi e delle circostanze di fatto necessari x la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni prescrivono che tale contributo avvenga in coerenza con le funzioni di cooperazione attribuite alla guardia di finanza in materia di accertamento.

Si prevede inoltre che l' Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza definiscano annualmente, le modalità della loro collaborazione.

L'undicesimo comma dispone che, in attuazione delle disposizioni finalizzate alla partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale, i comuni segnalino all'agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

Il dodicesimo comma prevede uno specifico meccanismo di mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie fiscali, finalizzata allo scambio di esperienze professionali; questa si attiva su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale.

Il tredicesimo e il quattordicesimo comma dispongono relativamente ai comitati di gestione delle agenzie fiscali. Si dispone in sede di prima applicazione delle norme la cessazione automatica dei comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore della norma in esame.

I diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria sono esercitati tramite la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni Dipartimento del Tesoro.

Il numero dei componenti del CdA. Della SOGEI è fissato a 5.

Il comma 16 prevede che i comuni, entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermino all'agenzia delle entrate che il richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. La cessazione della residenza è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell' Agenzia delle Entrate.

Il comma 17 prevede che la vigilanza da parte dei comuni e della agenzia delle entrate venga esercitata anche verso le persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell' AIRE dal primo gennaio 2006.

Il comma 18 amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato consentendo di prestare adesione anche ai verbali di constatazione su imposte dei redditi e Iva che consentano l'emissioni di accertamenti parziali.

I commi 19 e 20 dispongono che dal 2009 gli studi di settore siano elaborati anche su base regionale e comunale. L'elaborazione su base regionale o comunale avrà luogo entro il 31 dicembre 2013. Ai comuni è riconosciuta una quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito della partecipazione del comune all'accertamento medesimo.

I commi 21 e 22 dispongono e regolano la restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell'obbligazione tributaria iscritti al ruolo.

Il ventitreesimo comma regola la rateazione del pagamento delle somme iscritte al ruolo inerenti le imposte sui redditi.

Il comma 24 interviene in tema di vendite all'asta di immobili triplicando il valore del prezzo base dell'incanto.

Il comma 25 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, al nuovo organismo sono attribuiti compiti di indirizzo, consulenza e coordinamento informativo nei confronti delle più rilevanti imprese italiane.

Il comma 26 amplia le competenze del comitato all'analisi di fenomeni economici complessi correlati alla globalizzazione.

Il comma 27 definisce la composizione del comitato strategico mentre il comma 28 prevede che la costituzione del medesimo abbia luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro dell'Economia delle Finanze.

A.M.